

I3P - INCUBATORE DEL POLITECNICO - S.C.P.A.

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024

Documento elaborato dal responsabile per la Prevenzione della Corruzione (designato il 10/02/2016 dal Consiglio di Amministrazione) in attuazione della Legge n. 190/2012, del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), nonché delle Determine dell'ANAC n. 8/2015, n. 12/2015 e seguenti.

Documento in attesa di approvazione dal Consiglio di Amministrazione

1. PREMESSA

1.1. L'adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione - PCC

Il 17 settembre 2013 la C.I.V.I.T. (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche), ha approvato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA") elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito 'Legge n. 190/12').

Come noto la Legge n. 190/12 (recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*") interviene in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012 n. 110. L'adozione di misure idonee a combattere il fenomeno della corruzione è inoltre stata sollecitata da organismi internazionali di cui è parte l'Italia, in particolare dal GRECO (*Groupe d'États contre la Corruption*) del Consiglio di Europa, che ha rilevato trattarsi di "*fenomeno consueto e diffuso*", dal WGB (*Working Group on Bribery*) dell'OCSE e dall'IRG (*Implementation Review Group*) per l'attuazione della Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite.

La Legge n. 190/12 delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all'azione pubblica. Tra i vari obblighi contemplati dalla legge spiccano quello dell'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA") nonché l'elaborazione- da parte degli enti pubblici - di un Piano Triennale di prevenzione della corruzione ("PTPC").

Il PNA – come detto prima approvato da CIVIT nel settembre 2013 e recentemente aggiornato con determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015 - fornisce alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi per la stesura del Piano Triennale che deve essere adottato entro il 31 gennaio 2014.

Il paragrafo 1.3. del PNA ("Destinatari") stabilisce espressamente – seppur in contraddizione con la Legge n. 190/12 (che impone l'obbligo di adozione del Piano a carico delle sole amministrazioni pubbliche e dei soggetti individuati con rinvio all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) - che i propri contenuti sono rivolti anche agli enti pubblici economici (ivi comprese l'Agenzia del Demanio e le Autorità Portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari.

Il PNA, quindi, specifica (par. 3.1.1.) che al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge n. 190 del 2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale *“sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali”*.

L'adozione da parte di A.N.A.C. della determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 ha segnato poi una fondamentale tappa del percorso di perimetrazione degli obblighi anticorruzione posti a carico delle società e degli enti in controllo pubblico.

Infatti, osserva A.N.A.C. nella citata delibera, *“la legge n. 190 del 2012 menziona espressamente tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo di regioni, province autonome e enti locali (art. 1, co. 60)”*. In tale prospettiva, prosegue A.N.A.C., *“per individuare le società controllate tenute all'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza occorre fare riferimento alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359, in particolare dal co. 1, n. 1) e 2), del codice civile, ossia quando la pubblica amministrazione dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (art. 2359, co. 1, n. 1), ovvero di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell'assemblea ordinaria (art. 2359, co. 1, n. 2).*

Sempre nella citata Determinazione del 17 giugno 2015, l'Autorità individua gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, come di seguito indicato:

- A.** applicazione della normativa di prevenzione della corruzione, e in particolare:
 - A.1.** nomina del Responsabile della prevenzione della Corruzione (RPC)
 - A.2.** predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC)
- B.** applicazione della normativa in materia di Trasparenza, limitatamente all'attività di pubblico interesse, e in particolare:
 - B.1.** nomina del Responsabile per la Trasparenza;
 - B.2.** elaborazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
 - B.3.** regolamentazione dell'Accesso Civico;
 - B.4.** predisposizione di una sezione “Amministrazione Trasparente” nell'ambito del sito web istituzionale;
- C.** Adozione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/01.

In considerazione del quadro normativo sopra richiamato e delle indicazioni contenute nel PNA, I3P, dopo essere stata individuata dalle stesse amministrazioni controllanti, quale soggetto rientrante nell'ambito di applicazione delle previsioni di cui alla Legge n. 190/2012,

ha adempiuto alle previsioni ivi contenute nonché alle indicazioni individuate nella Determinazione ANAC del 8 giugno 2015.

In particolare, in ossequio alle sopracitate Determinazioni dell'ANAC, il Responsabile della prevenzione della corruzione, individuato nell'Ing. Paola Mogliotti, ha provveduto all'elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione, riportate nel presente PPC.

Con riferimento agli adempimenti in materia di trasparenza, il Consiglio di Amministrazione della Società ha designato il Responsabile della trasparenza e dell'integrità ai sensi della legge n. 33/2013 (art. 43), individuandolo nel medesimo soggetto identificato quale RPC.

Il Responsabile ha provveduto ad elaborare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, un "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità".

Nel Programma sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza, tenuto conto che nella Determinazione ANAC del n. 8 del 17 giugno 2015 sono stati individuati i principali adattamenti relativi agli obblighi di trasparenza che le società e gli enti controllati dalle pubbliche amministrazioni sono tenute ad osservare. Infatti, la disciplina della trasparenza deve essere applicata in considerazione delle peculiarità organizzative, del tipo di attività e del regime privatistico di tali enti, anche per temperare l'obiettivo della più ampia pubblicazione dei dati con le eventuali esigenze relative alla natura privatistica e alle attività svolte in regime concorrenziale.

Tale documento (PTTI) è stato concepito quale sezione del PPC a mente dell'art. 10, comma secondo, del D. Lgs. n. 33/2013.

Per una più agevole comprensione dei rispettivi contenuti i due documenti sono stati mantenuti graficamente separati nonché dotati ciascuno di un proprio indice.

Inoltre, alla luce delle indicazioni fatte proprie dall'Autorità I3P ha ritenuto di dotarsi di un Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/01.

I contenuti del Modello Organizzativo sono integrati con le previsioni contenute nel presente PPC, al fine di garantire il propugnato coordinamento di tali sistemi di prevenzione e controllo.

Con l'applicazione integrata "sistema 231/01 - Legge anticorruzione n. 190/2012" la Società si prefigge l'obiettivo di minimizzare il rischio di fenomeni corruttivi garantendo elevati livelli di trasparenza in tutte le attività societarie.

Il presente documento - denominato "Piano di Prevenzione della Corruzione" ("PPC") - si ispira ai principi ed alle indicazioni contenuti nel PNA – e s.m.i. - e si conforma, nei contenuti, a quanto richiesto da A.N.A.C. nella già citata determinazione n. 8/2015 (e, d ultimo, n. 12/2015) rispondendo ad una duplice finalità:

- ❖ fornisce, anzitutto, specifica attuazione agli adempimenti imposti dalle Legge n. 190/12 e dal Piano Nazionale Anticorruzione secondo le indicazioni fornite da A.N.A.C.;
- ❖ concorre, inoltre, secondo un diverso approccio, a mitigare il rischio commissione reati presupposto in ottica D. Lgs. n. 231/01, profilo specificamente tutelato (in prospettiva non perfettamente sovrapponibile) dagli ulteriori presidi contenuti nella parte di competenza del Modello organizzativo¹.

1.2. Piano di prevenzione della corruzione e Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01

L'integrazione tra il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 e il Piano deve presentare il seguente contenuto minimo:

- ❖ l'individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;
- ❖ la programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;

¹ Nel senso della necessaria distinzione di approcci tra discipline e presidi previsti dalla legge n. 190/12 e dal D. Lgs. n. 231/01 (sia pure in una prospettiva di convergenza di finalità di tutela stante la stretta connessione tra le normative) si veda la citata determinazione n. 8/2015: "*come è noto l'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del D. Lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi*". Differenze significative di disciplina hanno indotto l'A.N.A.C. a concludere (in una "logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti") consentendo alle società interessate di integrare "*il modello di organizzazione e gestione ex d. lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012*". Peraltro - precisa A.N.A.C. - qualora le misure adottate ai sensi della legge n. 190/2012 risultino ospitate nel Modello organizzativo dovranno, allora, essere collocate "*in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti*" (sottolineatura aggiunta). Pertanto (e conclusivamente) qualora il Piano di Prevenzione della Corruzione venga ospitato nel Modello organizzativo conterrà i presidi e le procedure finalizzate al contrasto dei fenomeni corruttivi (intesi in senso lato) declinati in ottica 190/12 (in parte diversa e comunque non sovrapponibile rispetto alla disciplina recata nel d. lgs. n. 231/01) convergenti rispetto ai presidi 231/01 ma non necessariamente coincidenti con questi ultimi (declinati in altra parte del documento, ovvero nel Modello organizzativo vero e proprio). Del resto, diverse sono le finalità preventive che animano le due normative: il d. lgs. n. 231/01 è finalizzato - infatti - a mitigare il rischio di commissione di una serie di reati presupposto; la Legge n. 190/2012 intende evitare fenomeni di '*maladministration*' intesa "*come assunzione di decisioni ... devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo a atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse*" (così A.N.A.C. nella recentissima determinazione n. 12 dell'ottobre 2015).

- ❖ le procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- ❖ l'individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- ❖ l'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- ❖ gli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e del Piano;
- ❖ un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e nel Piano.

1.3. Struttura del PPC

Il Piano 'anticorruzione' di I3P è stato concepito quale uno strumento flessibile capace di adattarsi alle modifiche che fisiologicamente accompagneranno l'evolversi dei presidi 'anticorruzione'.

Rilevandosi, tuttavia, significative differenze con la disciplina di cui al D.lgs. n. 231/01, si è scelto di mantenere concettualmente distinti i presidi codificati in ottica del D. Lgs. n. 231/01 da quelli elaborati ai fini del presente Piano, individuato come sezione del Modello Organizzativo e, quindi, pur essendo ricompreso nel medesimo corpo documentale.

Diverso è, del resto, il soggetto tenuto a vigilare sull'osservanza ed efficienza del sistema preventivo (l'Organismo di Vigilanza ai fini 231/01 ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione in ottica 190/12).

La convergenza di finalità preventive tra i due sistemi finisce peraltro per ricondurre tendenzialmente ad unità – sul piano dei risultati – i due corpi normativi. Senza contare, peraltro, che i presidi di tutela attivati ai distinti fini – spesso coincidenti - giovano trasversalmente per entrambi i versanti.

Per tali ragioni (e per esigenze di chiarezza e più immediata intellegibilità) il presente PPC è stato suddiviso in più parti:

- ❖ La presente **PARTE I** - nell'ambito della quale vengono brevemente illustrate le previsioni contenute nella Legge 190/2012 e nelle Determinazioni ANAC, nonché le azioni intraprese da I3P per farvi fronte. Vengono, inoltre, individuati i destinatari del PPC nonché i compiti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e le misure obbligatorie ex

Legge 190/2012 cui deve sottostare I3P. Nell'allegato A vengono poi affrontate le fattispecie di reato rilevanti ai fini della strategia 'anticorruzione', le possibili modalità consumative,

❖ **PARTE II** – nella quale sono descritti i processi e le attività a rischio, il livello di esposizione al rischio e le misure di prevenzione con indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure.

❖ **PARTE III** - atteso il notevole rilievo che la tematica della trasparenza (cfr. D. Lgs. n. 33/2013) assume anche in ottica 'anticorruzione' si è deciso di configurare il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità quale parte del presente PPC.

2. ITER DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PPC

Il piano predisposto si configura come un documento di natura programmatica atto a definire le azioni di prevenzione che I3P intende adottare, in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito "PNA"), nelle Linee guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC") con deliberazione n. 8 del 17 giugno 2015, e dell'aggiornamento 2015 del PNA con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.

Quest'ultima, infatti, definisce in senso lato il concetto di corruzione, ovvero inteso "come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati". Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter. c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati del Titolo II; Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il complesso processo di valutazione ha visto il diretto coinvolgimento degli organi apicali e di tutte le funzioni aziendali operanti nelle aree sensibili.

2.1. Analisi del contesto interno - La realtà di I3P

Incubatore del Politecnico S.c.p.a. (di seguito per brevità I3P) è la Società consortile per azioni senza fini di lucro, costituita da Politecnico di Torino, Fondazione Links, Camera di commercio di Torino, Finpiemonte, Fondazione Torino Wireless e Città di Torino ed oggi individua il principale incubatore universitario italiano e uno dei maggiori a livello europeo.

I3P nasce per promuovere e sostenere la creazione di nuove imprese innovative in ambito tecnologico e sociale con validata potenzialità di crescita, in particolare facendo leva sul potenziale innovativo sviluppato nei centri di ricerca del territorio.

I3P fornisce a tali imprese hi-tech, fondate sia da ricercatori universitari sia da imprenditori esterni, fornendo loro spazi attrezzati, servizi di consulenza e professionali per avviare la propria attività imprenditoriale e un network di imprenditori, manager e investitori.

Promotore di importanti iniziative per il trasferimento tecnologico, l'incubazione e la crescita di impresa, l'attività di I3P si inquadra nelle strategie globali del territorio piemontese volte a sostenere la ricerca, l'innovazione tecnologica e la nuova imprenditoria mediante:

- la promozione della cultura imprenditoriale nell'ambito dei corsi istituzionali del Politecnico di Torino;
- attività di formazione mirata alla creazione di nuova imprenditoria;
- la creazione di un ambiente fisico per ospitare il collocamento delle nuove imprese;
- la fornitura di servizi di base per i neo imprenditori
- la gestione, in collaborazione con il Politecnico di Torino di brevetti conseguiti all'esito delle attività di ricerca;
- la partecipazione a progetti comunitari riguardanti la creazione di nuova imprenditoria;
- la gestione di borse di studio;
- la partecipazione, anche in associazione con altri partner pubblici e privati, a gare nazionali ed internazionali, volte ad assegnare risorse per la realizzazione di programmi di sviluppo di nuova imprenditoria e di innovazione tecnologica.

2.2. Le fattispecie di reato

In ragione del concetto di corruzione sopra esaminato sono stati presi in considerazione, con conseguente esame dei profili di rischio, non solo i reati indicati negli artt. 24, 25, 25 ter e 25 decies del decreto legislativo 231/01 ma anche le ipotesi delittuose contemplate nella legge 190/12.

In tale prospettiva l'approfondimento delle attività sensibili è stato condotto con un'attenzione specifica alla possibilità che siano commessi i reati indicati nel Capo I Titolo II del Codice penale nonché quelli altrimenti indicati dalla legge 190/12 che possano avere un profilo di rilevanza in relazione alle attività svolte da I3P, anche se non sono previsti dal D.Lgs. 231/01 come reati presupposto.

Nell'allegato A sono riportate le fattispecie di reato – corredate da una breve descrizione in relazione a ciascun delitto - che sono state ritenute di interesse, nell'ambito della valutazione dei rischi, in relazione alle attività svolte da I3P.

2.3. Mappatura dei processi e valutazione del rischio

Il Piano di prevenzione della corruzione di I3P si basa sulla individuazione della mappa delle attività a rischio, ovvero delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dalla L. 190/2012.

Tuttavia, nell'ottica di predisporre un documento che vada inserito nell'ambito di un più ampio strumento di gestione del rischio, identificato nel Modello Organizzativo, si è proceduto ad una mappatura delle attività sensibili spendibile sia ai fini 190/2012 che ai fini 231.

È stato pertanto ritenuto necessario coordinare l'attività di *risk assessment* con un focus mirato a quelle ipotesi delittuose richiamate nella L. 190/12, non espressamente previste dal decreto 231, ma che hanno rilevanza nel contesto generale di prevenzione di fenomeni corruttivi e di trasparenza.

In particolare, l'analisi del rischio 'corruzione' (assunta nell'accezione lata proposta da A.N.A.C. comprensiva, come noto, anche di condotte non necessariamente costituenti illecito penale ma, ciononostante significative di fatti di '*maladministration*') partendo dal contenuto delle interviste e dal compendio documentale raccolto nel corso dell'attività di analisi del contesto².

Pertanto, sono state seguite le fasi operative di seguito elencate:

- Identificazione dei reati
- Mappatura delle attività a rischio
- Valutazione del rischio per ciascun processo
- Valutazione del sistema di controllo esistente e predisposizione del programma di monitoraggio.

La mappa delle attività a rischio di commissione delle fattispecie di reato di cui al L. 190/2012, così predisposta, evidenzia i seguenti elementi:

- Elenco di tutti i processi e sottoprocessi/ attività aziendali svolte
- Direzioni/Funzioni aziendali coinvolte nelle singole attività
- Identificazione del reato ex L. 190/2012 e/o D.Lgs. 231/01 associato
- Descrizione delle modalità di realizzazione della condotta

² Tale attività ha riguardato (conformemente all'indicazione contenuta nella determinazione n. 12/2015 dell'A.N.A.C. ed in linea con l'approccio generale che ha informato l'individuazione delle misure di prevenzione della corruzione) tutte le aree di attività di I3P (intese come complessi settoriali di processi/procedimenti svolti dal soggetto che adotta il PPC).

- Aree di attività aziendali individuate come a rischio con indicazione qualitativa del livello di rischio esistente (rischio inerente).

Si è, quindi, proceduto alla rilevazione dei meccanismi di controllo, di processo e organizzativi qualificati per presidiare i rischi identificati nella documentazione aziendale e nelle interviste precedentemente citate e alla identificazione delle eventuali carenze e dei relativi interventi correttivi che si sono resi necessari per il superamento delle stesse carenze individuate.

I risultati di tale attività sono stati formalizzati in specifico documento denominato “Mappe delle attività a rischio 231_190” e nel Programma di monitoraggio delle misure obbligatorie e specifiche, che rimangono a disposizione del Responsabile Anticorruzione per l'attività istituzionale ad esso demandata.

E' importante evidenziare che la mappa delle attività a rischio fotografa la situazione esistente alla data di redazione del presente Piano. L'evolvere delle attività aziendali richiederà il necessario aggiornamento della mappatura, al fine di ricomprendere gli eventuali rischi associabili alle nuove attività.

3. I DESTINATARI DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I destinatari del presente Piano di prevenzione della corruzione sono:

- il personale (per tale intendendosi anche eventuali lavoratori operanti in società in regime di distacco, collaboratori a progetto, stagisti, lavoratori interinali);
- i componenti il Consiglio di Amministrazione della società;
- i componenti effettivi del Collegio Sindacale della Società (nonché i membri supplenti);
- il personale della società incaricata della revisione dei conti;
- i consulenti della Società;
- i soggetti legati alla Società da contratti di fornitura e/o servizi (nei limiti di quanto espressamente formalizzato in specifiche clausole contrattuali).

3.1. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione della corruzione

I3P ritiene che solo attraverso una mirata sensibilizzazione di tutti i livelli aziendali, nell'ambito delle rispettive responsabilità, possano essere minimizzati o neutralizzati i rischi di commissione dei reati ivi esaminati.

L'attuazione e il monitoraggio degli adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione previsti dal PPC spettano, oltre che al Responsabile della prevenzione della corruzione e

all'Organismo di vigilanza, nell'ambito dei poteri di verifica sull'attuazione del Modello organizzativo che gli sono stati attribuiti (disciplinati nella Parte generale del Modello e in apposita procedura cui si rinvia), anche ai Vertici della società e a tutto il personale in servizio, avvalendosi degli strumenti, procedure, sistemi di controllo aziendali.

a) Consiglio di Amministrazione

A tale organo sono attribuiti i seguenti compiti:

- nomina il Responsabile per la prevenzione della corruzione;
- adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione elaborato da quest'ultimo nonché i relativi aggiornamenti;
- segnala al Responsabile per la prevenzione della corruzione ogni violazione del PPC, delle procedure ad esso allegate (o dal medesimo richiamate), del Codice Etico o del Modello organizzativo di cui venga a conoscenza;
- adotta tutti i provvedimenti di carattere generale e specifico che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione
- osserva scrupolosamente il Piano di Prevenzione della Corruzione, il Codice Etico, il Modello Organizzativo e le procedure ad essi allegate.

b) Collegio Sindacale

A tale organo sono attribuiti i seguenti compiti:

- collaborazione con il Consiglio di Amministrazione nel perseguimento delle finalità anticorruzione;
- formulazione di proposte di integrazione del Piano.

c) Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, nominato dal Consiglio di Amministrazione:

- collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione ai fini dell'elaborazione, del monitoraggio e dell'implementazione del funzionamento, dell'efficacia e osservanza del Piano allo scopo di prevenire le fattispecie di reato;
- formulazione di proposte di integrazione del Piano.

d) Responsabile della prevenzione della corruzione

Responsabile della prevenzione della corruzione di I3P è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri previsti dalla determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015

ed è il soggetto incaricato di svolgere l'attività di prevenzione e di vigilanza su eventuali fenomeni di corruzione.

Segnatamente, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10/02/2016 è stata nominata Responsabile per la prevenzione della corruzione, l'Ing. Paola Mogliotti, alla quale è stata altresì affidata la carica di Responsabile per la Trasparenza, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/09/2016.

Il Responsabile resta in carica per un periodo non superiore ad anni tre. È fatta salva la possibilità di rinnovo formale. In ogni caso rimane in funzione fino alla nomina del successore. Qualora le caratteristiche del Responsabile dovessero venir meno nel corso dell'incarico, il Consiglio di Amministrazione procederà alla revoca dell'incarico ed alla sua sostituzione con soggetto diverso che presenti i requisiti.

La revoca dell'incarico potrà avvenire per giusta causa, per impossibilità sopravvenuta o qualora vengano meno in capo al responsabile i requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza ed onorabilità.

La rinuncia all'incarico da parte del Responsabile può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, coadiuvato da eventuali referenti, e coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza per tutte le attività di comune interesse svolge, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- elaborare la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti la cui approvazione e adozione è rimessa al Consiglio di Amministrazione;
- provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità a prevenire i fenomeni corruttivi o comunque le situazioni di illegalità, proponendo le opportune modifiche in caso di accertate significative violazioni delle prescrizioni o mancanze o qualora intervengano variazioni organizzative o di attività di I3P o quando siano emanati provvedimenti legislativi che richiedano una revisione del Piano;
- provvedere a elaborare, d'intesa con le funzioni competenti, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- collaborare alla predisposizione di adeguati meccanismi informativi ed identificare le informazioni che devono essere trasmesse o messe a sua disposizione;
- segnalare tempestivamente le violazioni di cui viene a conoscenza all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;

- predisporre e trasmettere alle Funzioni Aziendali la documentazione organizzativa interna, contenente le istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti necessari;
- promuovere, coordinandosi con le Funzioni Aziendali competenti, idonee iniziative per la capillare diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi indicati dal Piano di prevenzione della corruzione, monitorandone l'attuazione e l'assimilazione;
- procedere, nell'ambito di inchieste interne, all'eventuale audizione degli autori delle segnalazioni, dei soggetti individuati e/o indicati quali responsabili di una presunta violazione, nonché di tutti coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti oggetto dell'accertamento;
- in esito agli accertamenti condotti e ove venga ravvisata una violazione di legge o delle procedure, sollecitare le Funzioni Aziendali, competenti all'applicazione delle sanzioni disciplinari adeguate, informandosi in ordine alle concrete modalità di adozione ed attuazione delle stesse.
- predisporre la relazione annuale entro il 15 dicembre di ogni anno in cui sono indicati i risultati dell'attività svolta;
- intrattenere con l'Organismo di Vigilanza di I3P flussi informativi ad evento (cd. 'segnalazioni') e periodici;
- pubblicare sul sito web di I3P entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette al Consiglio di Amministrazione in ossequio a quanto previsto dalla Legge n. 190/2102.
- Per lo svolgimento delle funzioni sopra riportate, il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale della collaborazione delle strutture interne competenti per settore e dei vari Responsabili delle stesse.
- Per l'adempimento dei compiti sopra elencati il Responsabile potrà in ogni momento:
 - verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e/o verbalmente a tutti i dirigenti/dipendenti su comportamenti che si discostano dalle procedure normalmente seguite;
 - richiedere ai dipendenti che hanno istruito una pratica di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
 - effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio della società al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità delle attività;
 - condurre attività di controllo, di analisi, di accertamento e ricognizioni su atti interni ed osservazione sulle attività aziendali dell'organizzazione amministrativa della società con

specifico riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche ed alla loro destinazione. A tal fine ha libero accesso a tutta la documentazione che riterrà rilevante e può acquisire, ovunque e dovunque ogni documento che ritiene necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti istituzionali;

- eseguire accessi programmati o a sorpresa, agli Uffici della società al fine della rilevazione ed analisi di processi sensibili ritenuti a rischio di commissione di reato;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla società, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio riconducibili alla gestione delle risorse pubbliche;
- coordinarsi con il management della società per effettuare specifiche segnalazioni all'Autorità Giudiziaria, valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'erogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- coordinarsi con le funzioni aziendali di I3P (anche attraverso apposite riunioni) per l'istituzione interna di attività di monitoraggio in relazione alle procedure.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà svolgere ogni attività e richiedere tutte le informazioni che si renderanno necessarie per svolgere i propri adempimenti.

e) Responsabili di funzione

A tali figure sono attribuiti i compiti di:

- segnalazione di casi di conflitto di interessi;
- osservare e far osservare ai dipendenti che operano nella propria area le misure contenute nel Piano;
- attuare le attività informative nei confronti del RPC, secondo quanto previsto nel Piano;
- svolgere un costante monitoraggio sull'attività svolta negli uffici di appartenenza anche attraverso un'attenta verifica dell'operato dei dipendenti appartenenti al proprio ambito;
- mettere a disposizione la documentazione eventualmente richiesta dal Responsabile fornendo altresì qualunque informazione ritenuta necessaria ad un corretto monitoraggio;
- segnalare tempestivamente al RPC le violazioni di cui vengono a conoscenza.

f) Personale

Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio (compresi collaboratori a tempo determinato, tutors e collaboratori esterni) è fondamentale per la qualità del Piano e delle relative misure di prevenzione. Per questo, tutti i dipendenti:

- sono tenuti, anzitutto, a conoscere il Piano di Prevenzione della Corruzione, il Codice Etico, il Modello Organizzativo e le procedure ad essi allegate e ad osservarli;
- debbono, inoltre, redigere specifica dichiarazione volta a rendere note possibili situazioni di conflitto di interesse;
- nel caso in cui una situazione di conflitto di interesse concretamente sorga essa dovrà immediatamente essere comunicata per iscritto al RPC nonché al Dirigente gerarchicamente superiore;
- qualora il conflitto riguardi quest'ultimo la segnalazione è dovuta con riporto al livello gerarchico superiore;
- garantiscono piena collaborazione al RPC nell'ambito delle attività svolte da questi in ottica 'anticorruzione';
- sono tenuti a segnalare al proprio superiore gerarchico, al RPC ed all'Organismo di Vigilanza le fattispecie di illecito (anche potenziali o tentate) di cui siano a giorno in ragione del rapporto di lavoro o in occasione del medesimo e che possano riguardare la Società (fermo restando l'eventuale obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria);
- sono tenuti a segnalare al superiore gerarchico e al RPC ogni anomalia riscontrata, ovvero di cui vengano a conoscenza, riferibile alla Società qualificabile come fatto di "cattiva amministrazione" anche se non costituente illecito penale.

4. MISURE OBBLIGATORIE AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012

4.1. Sistema disciplinare

L'adozione di un apparato disciplinare, volto a sanzionare la violazione delle regole di condotta enunciate nel presente PPC, nelle procedure ad esso allegate (o dal medesimo richiamate), nel Codice Etico di Comportamento, nel Modello organizzativo e nel Programma per la Trasparenza e l'Integrità, assume rilievo cruciale per assicurare effettività al sistema preventivo 'anticorruzione'.

In particolare, le sanzioni disciplinari poste a presidio dell'osservanza dei precetti enunciati nel PPC debbono trovare applicazione al verificarsi di qualsiasi violazione significativa dello stesso, delle procedure ad esso allegate (o dal medesimo richiamate) e del Codice Etico anche

a prescindere dalla riconducibilità della condotta disciplinarmente rilevante ad uno specifico reato.

L'azione disciplinare dovrà, altresì, essere attivata nel caso di infrazione del Modello organizzativo della Società (e delle procedure ad esso allegate) in tutte le ipotesi in cui la condotta pur risultando priva di rilievo disciplinare ai fini 231/01, si concreti in un fatto di '*maladministration*' anche penalmente irrilevante ma sanzionabile in ottica 'anticorruzione'.

Il sistema disciplinare adottato dalla Società quale strumento a presidio dell'osservanza degli strumenti adottati da I3P per prevenire fenomeni illeciti si ispira a principi di gradualità e proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta disciplinarmente rilevante e conosce l'*iter* di seguito illustrato.

Il RPC acquisita la notizia dell'intervenuta violazione del PPC, di una procedura al medesimo allegata, del Codice Etico, (o del Modello organizzativo nel caso di rilievo della violazione esclusivamente ai fini 'anticorruzione') svolge una prima attività di valutazione esclusivamente focalizzata sul contenuto della segnalazione ricevuta. Tale attività può condurre all'eventuale cestinazione della denuncia/ notizia di commissione di illecito disciplinare in ipotesi di manifesta irrilevanza della stessa³.

Tale istruttoria non costituisce sotto profilo alcuno 'procedimento disciplinare' ai sensi del CCNL di riferimento.

Nel caso in cui il RPC ritenga di cestinare la notizia/denuncia per manifesta procede ad archiviazione della medesima nonché dell'annotazione motivata posta a sostegno della cestinazione trasmettendo copia di entrambe, per conoscenza, all'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui il RPC ravvisi possibile rilievo disciplinare della notizia/segnalazione ai fini del Modello organizzativo, trasmette senza ritardo la documentazione all'Organismo di Vigilanza.

In ipotesi di possibile rilievo disciplinare della condotta ai soli fini 'anticorruzione' (condotta consistente in un illecito penale di esclusivo interesse 'anticorruzione' ovvero integrante illecito penale presupposto censito ai fini 231/01 ma privo delle connotazioni dell'interesse o vantaggio per la società/ente ovvero, ancora, fatto di cattiva amministrazione) il RPC comunica senza indugio la segnalazione/notizia, unitamente all'eventuale documentazione di riferimento:

- al Direttore ed all'Ufficio Personale e Formazione ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente ovvero l'attivazione dei rimedi di carattere contrattuale nei confronti degli altri destinatari del PPC;

³ Es. segnalazione che, a dispetto della formale intitolazione/rubricazione, riguarda questioni assolutamente non pertinenti ovvero concerne aspetti della vita privata di un destinatario del sistema anticorruzione in nessun modo significative ai fini disciplinari ovvero assolutamente generica e del tutto non riscontrata e riscontrabile.

- al Consiglio di Amministrazione per quanto eventualmente di competenza;
- alla Procura della Repubblica per quanto eventualmente di competenza;
- all'A.N.A.C. per quanto concerne il PPC.

4.1.1. Sanzioni irrogabili

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva applicata, che nel caso specifico è rappresentata da tre diversi CCNL, in tal senso si richiama quanto previsto nella Parte Generale del Modello Organizzativo (par. 4.1). Ai criteri ivi individuati al fine di commisurare la sanzione irrogabile all'illecito commesso, si individuano – a titolo esemplificativo - le seguenti circostanze:

❖ criteri oggettivi:

- 1) livello di responsabilità e autonomia del trasgressore, mansioni esercitate dal dipendente nonché posizione funzionale dello stesso rispetto ai fatti costituenti la violazione;
- 2) eventuale commissione del fatto con la cooperazione colposa o il concorso deliberato di altri dipendenti;
- 3) eventuali precedenti specifici nell'arco del biennio;
- 4) la rilevanza, ai fini dell'osservanza del Piano PPC, degli obblighi violati;
- 5) l'entità del pericolo o del danno, anche reputazionale, derivante a I3P, dalla commissione dell'illecito in contestazione;
- 6) l'abnormità rispetto alla procedura normativamente prevista dell'atto di *maladministration*.

❖ criteri soggettivi:

l'elemento soggettivo consistente nella colpa cosciente (negligenza operativa confidando che non si verifichi l'evento antiggiuridico) ovvero nella volontarietà, intenzionale o eventuale che ha animato la condotta del dipendente.

4.1.2. Sanzioni nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione

Le sanzioni irrogabili nei confronti del RPC nel caso di omessa/negligente vigilanza sulla corretta applicazione ed osservanza del PPC ovvero in caso di violazione del PPC, delle procedure ad esso allegate (o dal medesimo richiamate), del Codice di Comportamento o del Modello organizzativo sono quelle previste dalla legge ivi compresa la revoca dell'incarico e fatte salve le richieste risarcitorie del caso.

4.1.3. Misure nei confronti di fornitori, collaboratori, consulenti e soggetti terzi

Ogni violazione del Piano di Prevenzione della Corruzione realizzata da soggetti terzi aventi rapporti contrattuali con I3P (*partners* commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori, etc.) determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, nei contratti di consulenza e in qualsiasi altra convenzione scritta con fornitori della Società, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di richieste di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni (anche di sola immagine) alla Società.

Medesime clausole contrattuali verranno inserite nei contratti già in essere previa comunicazione ai soggetti esterni dell'intervenuta adozione del presente Piano da parte del Consiglio di Amministrazione.

4.2. Flussi informativi e segnalazioni

La finalità di prevenzione che si intende perseguire con il presente Piano presuppone una continua e attenta attività di comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti a partire dal Responsabile della Prevenzione, che è il principale destinatario dell'obbligo di verifica dell'adequatezza e della funzionalità del Piano stesso.

Gli organi con i quali il Responsabile deve relazionarsi assiduamente per l'esercizio della sua funzione sono:

- Consiglio di Amministrazione;
- Organismo di Vigilanza;
- Responsabili di Funzione, cui sono affidati specifici compiti di relazione e segnalazione.

Gli strumenti di raccordo sono i seguenti:

- confronti periodici per relazionare al Responsabile, fatte salve le situazioni di urgenza;
- sistema di reportistica che permetta al Responsabile di conoscere tempestivamente fatti illeciti tentati o realizzati all'interno della Società con descrizione del contesto in cui la vicenda si è sviluppata ovvero contestazioni ricevute circa il mancato adempimento agli obblighi di trasparenza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha inoltre un rapporto continuo con l'organismo di Vigilanza al fine di attuare un costante coordinamento tra le due funzioni; è prevista, in ogni caso, la comunicazione di eventuali segnalazioni ricevute o circostanze personalmente riscontrate connesse a comportamenti corruttivi o integranti altra ipotesi di

reato prevista nel Piano, anche meramente potenziali, inclusa la violazione di misure di prevenzione e di protocolli di controllo adottati dalla Società per contrastare i fenomeni illegali. In particolare, sono individuate le seguenti tipologie di flussi:

a) Flussi dal Responsabile della prevenzione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, si impegna a garantire le seguenti informazioni:

- relazione semestrale sullo svolgimento delle attività previste dal piano operativo di prevenzione della corruzione e sulla ricezione di segnalazioni e sull'applicazione delle misure di mitigazione del rischio corruzione previste dal programma di monitoraggio;
- relazione annuale, entro il 15 dicembre di ogni anno, al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza per la successiva pubblicazione sul sito istituzionale della Società.

b) Flussi/segnalazioni verso il Responsabile della prevenzione

Devono essere trasmesse al Responsabile, da parte di tutti i Destinatari del Piano, informazioni di qualsiasi genere attinenti ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Piano stesso o dei documenti correlati o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole adottate dalla Società nonché inerenti alla commissione di reati.

Deve altresì essere trasmesso ogni altro documento che possa essere ritenuto utile ai fini dell'assolvimento dei compiti del Responsabile.

Il Responsabile può tenere conto di segnalazioni non anonime sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione o che evidenzino violazioni accertate.

Il Responsabile valuta le segnalazioni ricevute con la massima riservatezza e professionalità. Ogni informazione, segnalazione o report è conservata a cura del Responsabile in un archivio strettamente riservato.

Le segnalazioni devono essere effettuate attraverso posta elettronica indirizzate a responsabileanticorruzione@i3p.it.

Allo stesso indirizzo di posta possono venire inoltrate richieste di chiarimenti che il Responsabile valuterà di concerto con la funzione aziendale interessata.

4.2.1. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti

Il *whistleblowing* è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui I3P intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente che segnala degli illeciti, prevedendo che, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico e/o al Responsabile Anticorruzione condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente ai vertici della Società ed al RPC in qualsiasi forma.

Il RPC dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

La Società ha emesso un'apposita procedura (cd. Whistleblowing Policy) indicata nell'allegato B, con lo scopo di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni. In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla suddetta Policy è quello di fornire al *whistleblower* chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

4.3. Il Codice di comportamento

Il codice comportamento previsto dalla Legge 190/2012 rappresenta uno degli strumenti essenziali del Piano di prevenzione della corruzione, poiché le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa.

Il Codice va adottato dall'organo di indirizzo politico- amministrativo su proposta del RPC.

Sull'argomento, il PNA dispone di tener conto delle linee guida della ANAC nonché di prevedere regole comportamentali specifiche e calibrate sulle diverse professionalità. L'approccio è concreto e chiaro in modo da far comprendere con facilità il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche. Devono essere programmate adeguate iniziative di formazione.

L'osservanza del Codice deve essere anche estesa ai collaboratori esterni a qualsiasi titolo, prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi.

Per le violazioni delle regole del personale dipendente devono essere indicate con chiarezza quali sono le autorità competenti allo svolgimento del procedimento e all'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

L'ANAC con delibera n. 75/2013 ha emanato le Linee guida in materia di codici di comportamento sulla base del Regolamento citato, precisando che le stesse possono costituire anche un parametro di riferimento per l'elaborazione dei codici etici da parte degli ulteriori soggetti indicati dalla legge n. 190/2012, come gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Il Codice Etico di Comportamento adottato da I3P individua pertanto una sintesi dei principi di condotta che assumono rilevanza sia ai fini del presente PPC sia in relazione al Modello Organizzativo, pertanto, come specificato altresì nella Parte Generale del Mog, il Codice ha efficacia cogente per tutti i destinatari.

4.4. Inconferibilità ed incompatibilità di incarichi

Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013. Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti Capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

Il RPC, in collaborazione con l'ufficio Personale e Formazione, verifica l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dei dirigenti I3P ai sensi del d.lgs. n. 39 del 2013.

L'accertamento avviene al momento del conferimento dell'incarico mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato allegata all'atto di conferimento.

Il RPC, col supporto eventuale dell'Ufficio Personale e Formazione, verifica periodicamente (annualmente) la sussistenza di situazioni di incompatibilità, contestando all'interessato l'incompatibilità eventualmente emersa nel corso del rapporto e vigilando affinché siano adottate le misure conseguenti.

4.5. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto al comma 16 ter dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001, I3P deve evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs.165/2001, nei confronti della Società stessa.

Il RPC, tramite l'Ufficio Personale e Formazione, effettua un'attività di vigilanza, sulla base di specifica programmazione, finalizzata ad accertare eventuali violazioni delle normative in materia.

4.6. Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

Il RPC, in collaborazione con i Responsabili competenti all'adozione degli atti di riferimento, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a dipendenti della Società o a soggetti anche esterni a cui l'ente intende conferire l'incarico di membro di commissioni di gara e/o giudicatrici, di incarichi dirigenziali o di altri incarichi di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 39 del 2013. L'accertamento avviene mediante autocertificazione resa dall'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013.

4.7. Formazione dei dipendenti

La formazione continua e sistematica è gestita attraverso la pianificazione annuale e la successiva programmazione e attuazione degli interventi formativi.

Il Responsabile dell'Ufficio Personale e Formazione, in base alle esigenze segnalate da tutti i Responsabili tenendo conto della formazione obbligatoria, sviluppa il piano/programma di formazione quantificandone il costo da inserire in budget, valutando la possibilità di trovare fonti di finanziamento applicabili.

La scelta dei formatori è fatta o facendo riferimento a figure con cui si è già collaborato e che sono state valutate dai partecipanti in modo positivo, o selezionando gli enti di formazione che a catalogo offrono un programma di corso più adatto alle necessità della Società.

La formazione erogata è registrata con la relativa documentazione.

4.8. Rotazione o misure alternative

In considerazione del numero ridotto di dirigenti/procuratori che possono sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti I3P ha previsto misure alternative al

principio di rotazione. Le stesse saranno elaborate in sede di attuazione del Piano delle implementazioni all'esito della ristrutturazione dell'organizzazione interna alla Società.

ALLEGATO A) LE FATTISPECIE DI REATO

La Legge n. 190/2012 non contiene, a differenza del D.lgs. 231/01, un'elencazione tassativa di fattispecie di reato di riferimento ai fini applicativi.

Peraltro, il concetto di 'corruzione' rilevante ai fini della Legge 190/2012 e del PPC deve essere inteso in termini più estesi e comprensivi rispetto alla descrizione penalistica fornita dagli articoli 318, 319, 319 *ter*, 320, 321 e 322 del codice penale.

Come si legge nella citata Determinazione ANAC n. 8/2015, mentre *"in relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati"*, la legge n. 190 del 2012 *"fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di <cattiva amministrazione>, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nella quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo"*.

Oltre all'evidenziata non coincidenza di illeciti presidiati si osserva la differente prospettiva di intervento delle due discipline.

Infatti, i reati presupposto potenzialmente fonte di responsabilità amministrativa in capo all'ente, affinché scattino i meccanismi sanzionatori previsti dal D. Lgs. n. 231/01, devono essere commessi nell'interesse o vantaggio del medesimo.

Diversamente ai fini 'anticorruzione' possono rilevare anche reati posti in essere ai danni della Pubblica amministrazione (o, come nel caso che ci occupa, dell'ente di diritto privato in controllo pubblico): è il caso del dipendente pubblico ufficiale destinatario della promessa o della dazione corruttiva.

Ciò posto, alcuni reati censiti ai fini 231/01 costituiscono al contempo illeciti rilevanti ai fini 'anticorruzione' di cui alla Legge n. 190/12: per tali illeciti la rilevanza ai fini del PPC sussiste, pertanto, sia nell'ipotesi in cui risultino commessi nell'interesse/vantaggio della Società, sia nel caso in cui tale connotazione non ricorra (e, addirittura, l'IP risulti danneggiata dal reato commesso dal dipendente infedele).

Altre ipotesi di reato (non comprese nel catalogo degli illeciti presupposto ex D. Lgs. n. 231/01) rilevano, invece, soltanto ai fini 'anticorruzione' (di cui alla Legge n. 190/12). Anche per tali reati vale la precisazione in precedenza formulata: assumono pertanto rilievo ai fini del PPC

sia se commessi nell'interesse o vantaggio della Società, sia nel caso in cui determinino un danno per lo stesso.

Evidente, dunque, la diversa prospettiva di tutela che anima le due normative: la Legge n. 190/12 si propone di prevenire qualsiasi forma di distorsione dell'azione pubblica e reagisce, quindi, sia in presenza di reati che determinino un vantaggio per la società/enti in controllo pubblico, sia a fronte di illeciti che si traducano in un danno per la medesima (in ogni caso realizzandosi una perturbazione della corretta azione amministrativa); il D. Lgs. n. 231/01 si limita a sanzionare l'ente con riferimento alle sole condotte di reato (tipizzate) che risultino qualificate da un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

Inoltre, come recentemente sottolineato dall'A.N.A.C.: ai fini 'anticorruzione' di cui alla Legge n. 190/12 ed al presente PPC rilevano anche fattispecie non costituenti reato sempreché tali da integrare fatti di 'maladministration'. Pertanto, nella predisposizione del presente PPC e in particolare, nella conduzione della mappatura del rischio, si sono tenuti in considerazione anche quegli *"atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse"* (si veda A.N.A.C. Determinazione n. 12 dell'ottobre 2015).

Ciò premesso, sono di seguito riportate le fattispecie di reato rilevanti ai fini del presente Piano di Prevenzione della Corruzione, corredate da una breve descrizione delle condotte tipiche integranti i singoli reati.

Reati rilevanti ex D.lgs. 231/01 ed ai fini della Legge n. 190/2012

❖ Reati di corruzione e concussione

Art. 317 c.p. Concussione

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni".

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Art. 319 - bis c.p. Circostanze aggravanti

“La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.

Art. 319 – ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Art. 319 – quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’art. 319, nell’art.319 bis, e nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

Brevi cenni sulle fattispecie

Per maggiore chiarezza, pare innanzitutto opportuno chiarire che il concetto giuridico di ‘corruzione’ è sostanzialmente affine a quello comunemente inteso e consiste nella promessa o dazione di denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio nonché per l’omissione o il ritardo di un atto d’ufficio.

Tradizionalmente si suole distinguere tra corruzione propria (o in senso proprio) ed impropria. Si distingue, ulteriormente, tra corruzione antecedente o susseguente. La corruzione propria ricorre nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico Servizio – a seguito dell’accettazione della promessa di denaro o altra utilità o del ricevimento delle stessa – compia un atto contrario ai suoi doveri d’ufficio od ometta o ritardi un atto d’ufficio (corruzione propria ‘antecedente’ poiché la corruzione precede l’atto contrario ai doveri d’ufficio e ne costituisce causa generatrice); ricorre ancora (sotto forma di corruzione propria susseguente) qualora il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico Servizio accetti la promessa di utilità o di denaro per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio o per aver omissso o aver ritardato l’atto medesimo. Il dato comune presentato dalle diverse forme di corruzione è costituito dal mercimonio (in sé illecito) della pubblica funzione finalizzato ad un contegno *contra legem* dell’autore proprio del reato. La condotta concreta, poi, può essere, come si è visto, positiva o negativa ovvero precedente o successiva al negozio illecito con il corruttore (sia che tale negozio sia rappresentato da una promessa di denaro o altra utilità, sia che consista nella dazione di tale prezzo corruttivo).

La corruzione impropria ricorre, invece, nell’ipotesi in cui a seguito del negozio illecito (promessa accettata o dazione di denaro o altra utilità) il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di

Pubblico Servizio adotti un atto del suo ufficio (corruzione impropria antecedente) ovvero accetti la promessa o la dazione illecita dopo aver adottato un atto conforme ai doveri d'ufficio (intendendo il Legislatore tutelare l'immagine della Pubblica Amministrazione anche a fronte di un atto d'ufficio non difforme dal dovere gravante sul funzionario sanzionandosi, in questo caso, il fatto in sé dell'accettazione della promessa o della dazione illecita, necessariamente foriera della violazione del dovere di imparzialità e obiettività gravante sul pubblico ufficiale).

Le pene previste per il Pubblico Ufficiale (o l'Incaricato di Pubblico Servizio) corrotto vengono applicate (ai sensi dell'art. 321 c.p.) anche al soggetto corruttore, cioè a chi promette o consegna al primo l'utilità o il denaro.

Va detto che, sino a pochi anni fa, il Legislatore non sanzionava penalmente il corruttore nell'ipotesi di corruzione impropria susseguente ritenendo – in tal caso - meritevole di punizione il solo pubblico agente corrotto (in tale ipotesi non avendo il corruttore ottenuto alcun 'beneficio' dall'attività illecita posta in essere dal momento che il pubblico agente aveva già tenuto la condotta conforme ai doveri d'ufficio quando si è verificato il gesto corruttivo). E' solo con la Legge n. 190/12 che – modificata la fisionomia dell'art. 318 c.p. (che disciplina – appunto – la corruzione impropria) – il Legislatore ha seguito una diversa logica sanzionando il corruttore anche nelle ipotesi di corruzione impropria susseguente. Il cambio di filosofia repressiva è, dunque, evidente.

Quanto alle nozioni di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio, definite dal codice penale rispettivamente agli articoli 357 e 358 c.p..

In entrambi i casi il legislatore offre una nozione sostanziale delle due figure ancorandole alle attività svolte in concreto e non a qualifiche meramente formali.

Infatti è "Pubblico Ufficiale", ai sensi della legge penale, non solo colui che ha un rapporto organico all'interno della Pubblica Amministrazione ma, più in generale, il soggetto che esercita pubbliche funzioni e che, nell'ambito della potestà pubblica, esercita poteri autoritativi, deliberativi o certificativi.

E', invece, "Incaricato di Pubblico Servizio" colui che svolge attività oggettivamente diretta al conseguimento di finalità pubbliche, anche a prescindere da un eventuale rapporto di lavoro dipendente dalla P.A.

Ciò che distingue le due figure è che il primo esercita dei poteri propri della Pubblica Amministrazione, il secondo, invece, ne è privo.

Sulle nozioni di 'Pubblico Ufficiale' e 'Incaricato di Pubblico Servizio' esistono svariate pronunce della Corte di Cassazione penale.

E' stato – ad esempio – chiarito che, onde stabilire se l'attività svolta dal soggetto agente sia qualificabile o meno come 'pubblica' (ai fini delle norme in commento), è necessario verificare se essa risulti (o meno) disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, non rilevando – invece – la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato con l'organismo datore di lavoro.

Ciò premesso, tra i soggetti che svolgono funzioni pubbliche, la qualifica di Pubblico Ufficiale spetta a coloro che formano (o concorrono a formare) la volontà della Pubblica Amministrazione, mentre la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio va riconosciuta, residualmente, a coloro che non svolgono pubbliche funzioni pur non curando, nemmeno, mansioni di ordine od opera esclusivamente materiale (così Cass. Pen. sez. VI, 21 marzo 2003, n. 11417). In termini più esaurienti la Suprema Corte ha riconosciuto la sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale in capo al dipendente comunale addetto ad istruire pratiche relative a gare d'appalto sulla base dell'assunto secondo cui *“ai sensi dell'art. 357 c.p., è pubblico ufficiale non solo colui il quale con la sua attività concorre a formare quella dello Stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere attività avente carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, in quanto anche in questo caso si verifica, attraverso l'attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della pubblica amministrazione. Ne consegue che, per rivestire la qualifica di pubblico ufficiale, non è indispensabile svolgere un'attività che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi - nel senso cioè che caratteristica della pubblica funzione debba essere quella della rilevanza esterna dell'attività medesima - giacché ogni atto preparatorio, propedeutico ed accessorio, che esaurisca nell'ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi, seppure destinato a produrre effetti interni alla pubblica amministrazione, comporta, in ogni caso, l'attuazione completa e connaturale dei fini dell'ente pubblico e non può essere isolato dall'intero contesto delle funzioni pubbliche.”* (così Cass. Pen. sez. VI, 11 aprile 2014, n. 22707).

Si è, inoltre, affermato (Cass. Pen. sez. V 4 giugno 2008, n. 36641) che il Direttore dei Lavori di un'opera pubblica commissionata da un ente pubblico riveste la qualifica di pubblico ufficiale, sicché gli atti dal medesimo adottati (nell'esercizio dei poteri connessi all'incarico) hanno natura di atti pubblici (sul conseguente rilievo di tale qualifica ai fini delle norme sulla falsità in atti si veda oltre).

In questo stesso senso si segnala anche quanto affermato da A.N.A.C. (Deliberazione n. 62 del 08/06/2005 legge 109/94 Articoli 27, 34, 7 - Codici 27.1, 34.1, 7.3: *“si ritiene opportuno*

ricordare alle figure preposte (responsabile del procedimento e direttore dei lavori) le responsabilità connesse all'omessa vigilanza nell'ipotesi di subappalto non autorizzato. Infatti, sebbene ciò sia deducibile solo per estensione dalle disposizioni normative vigenti (art. 126, comma 2, lett. c) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.), si ritiene che il direttore dei lavori, qualora rilevi, seppur incidentalmente, l'esistenza di subappalti non autorizzati (reato perseguibile penalmente ai sensi dell'art. 21 della legge n. 646/82), è tenuto a segnalare il fatto, sia al proprio superiore gerarchico sia direttamente all'autorità giudiziaria. Quest'ultima segnalazione diviene obbligatoria se al direttore dei lavori si riconosce la qualifica di 'pubblico ufficiale', tesi che trova riscontro in giurisprudenza". Si segnala, inoltre, Cass. Pen. 23 giugno 2005, n. 35155: "Integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta del direttore dei lavori, nominato da un ente pubblico, il quale, nell'espletamento della propria opera di controllo, attesti falsamente, negli stati di avanzamento, l'esecuzione di opere in eccesso rispetto a quelle effettivamente eseguite, in quanto egli riveste la qualifica di pubblico ufficiale e, sottoscrivendo lo stato di avanzamento, non solo attesta fatti avvenuti in sua presenza, ma certifica anche il compimento di attività e opere eseguite sotto il suo diretto controllo".

Quanto alla nozione di Pubblica Amministrazione deve intendersi ai fini della legge penale, qualsiasi ente che eserciti funzioni di natura pubblica imputabili allo Stato o ad altra Istituzione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco dei soggetti con cui I3P può venire in contatto con maggiore frequenza e che rientrano nella definizione di Pubblica Amministrazione:

- Ministeri, Presidenza del Consiglio, Regioni, Province e Comuni;
- Organi della Commissione Europea, della Comunità Europea, Istituti collegati e Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Polizia Penitenziaria, etc.);
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per la vigilanza di lavori pubblici, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
- Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio;
- Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero;
- INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della

previdenza sociale, INPDAI - Istituto Nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ENASARCO - Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio;

- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione di interesse pubblico, quali ad es. RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane S.p.a.

Passando al delitto di concussione, con la Legge n. 190/2012 il Legislatore non solo ha aggravato l'afflittività dell'art. 317 c.p. sotto il profilo sanzionatorio, ma ha limitato la sfera di applicazione della stessa ai soli casi di concussione per costrizione, avendo espunto dalla previsione di cui all'art. 317 c.p. la concussione attuata mediante induzione (fattispecie che ricade oggi nella formulazione del nuovo reato di cui all'art. 319 *quater* c.p.).

La precedente formulazione dell'art. 317 c.p. prevedeva, infatti, la sanzione penale per il pubblico ufficiale - o l'incaricato di pubblico servizio - che "abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità".

Colui che subiva la pressione a promettere o corrispondere l'utilità richiesta (di norma il privato⁴) non risultava, per contro, punibile e veniva identificato quale vittima del reato, nonché persona offesa dello stesso.

Con il recente intervento di riforma, il Legislatore ha, tuttavia, inteso scindere le due forme di manifestazione delle condotte di cui al previgente art. 317 c.p., riconoscendo alle stesse una specifica autonomia. A seguito della riforma del 2012 nascono quindi una fattispecie di concussione per costrizione, disciplinata dall'art. 317 c.p. ed una di concussione per induzione ("induzione indebita a dare o promettere utilità"), fattispecie autonoma disciplinata dall'art. 319 *quater* c.p., alla quale è stato riconosciuto un trattamento sanzionatorio più mite accanto alla punibilità di colui che dà o promette l'utilità.

Autore proprio del delitto di cui all'art. 317 e 319 *quater* c.p. può essere soltanto il Pubblico Ufficiale ovvero l'Incaricato di Pubblico Servizio eventualmente in concorso con altri (es., nel caso si avvalgano di soggetti terzi – non necessariamente dotati di qualifiche pubbliche – per far giungere al concusso o all'indotto la richiesta illecita).

4 Potendo essere – peraltro - anche un pubblico ufficiale come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (così Cass. Pen. Sez. VI 10 marzo 2015, n. 22526: "I reati di concussione o di induzione indebita sono configurabili anche se il destinatario della pressione abusiva sia un altro pubblico ufficiale, ma, in tal caso, l'effetto coartante o induttivo sulla libertà di autodeterminazione deve essere apprezzato con particolare prudenza, in considerazione dell'elevato grado di resistenza che ci si aspetta dal soggetto che riveste la qualifica pubblicistica, il quale, secondo la fisiologica dinamica dello specifico rapporto intersoggettivo, deve rendere recessiva la forza intimidatrice o persuasiva di cui è oggetto").

Tra i delitti richiamati dall'art. 25 del D. Lgs. n. 231/01 figura anche il reato di corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319 ter c.p. che, secondo la Corte di Cassazione, può essere ipotizzato anche nel caso di dazione di denaro (o altra utilità) a testimoni che abbiano reso false dichiarazioni in esecuzione di una pattuizione illecita diretta a favorire una parte in un procedimento davanti all'Autorità Giudiziaria (assumendo il testimone, sin dal momento della citazione, la veste di pubblico ufficiale).

❖ **Corruzione tra privati**

Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati

- I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*
- II. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*
- III. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.*
- IV. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*
- V. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*

Brevi cenni sulla fattispecie

Viene poi in considerazione – quale fattispecie di reato rilevante ai fini 231/01 ed a quelli di cui alla Legge n. 190/12 - il reato di corruzione tra privati introdotto nel codice civile dalla Legge n. 190/12 all'art. 2635 c.c.

Va detto che l'art. 25 ter c. 1, lettera s bis) del D.Lgs. 231/01, richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati, con esclusivo riferimento all'ipotesi contemplata al terzo comma dell'art. 2635 c.c. che prevede, appunto, che *“Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste”*.

La *ratio* del riferimento, ai fini del D. Lgs. n. 231/01, alla sola condotta di corruzione 'attiva' (dazione o promessa di utilità) e non anche a quella 'passiva' (tenuta dal soggetto corrotto) va verosimilmente ricercata nell'elemento fondante del 'vantaggio' o 'interesse', postulato sul quale riposa la filosofia repressiva del D. Lgs. n. 231/01. Detto altrimenti, se la condotta attiva di corruzione di cui all'art. 2635 comma terzo può generare (e normalmente genera) un vantaggio a favore della società/ente alla quale appartiene il corruttore (verosimilmente animato proprio dall'intento di conseguire un profitto), il contegno tenuto dall'apicale corrotto genera un danno per l'ente amministrato (elemento essenziale della fattispecie la quale, infatti, richiede la causazione di un "nocumento alla società"). Trattasi, dunque, di segmento di condotta che si pone strutturalmente in contrasto con il nesso di riferibilità della condotta delittuosa all'ente di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 231/01 ("interesse o vantaggio").

Tuttavia, ai fini del presente PPC rilevano entrambe le condotte corruttive, dunque, sia quella attiva, sia quella passiva. Infatti, il fine ultimo del Piano di Prevenzione della Corruzione è quello di mitigare il rischio di realizzazione di condotte (anche in danno della Società/Ente) concretanti fatti di '*maladministration*' comprensivi dei casi di "deviazione significativa dei comportamenti e delle decisioni dalla cura imparziale dell'interesse pubblico".

In conclusione, pertanto, tutte le condotte disciplinate dall'art. 2635 c.c. (fatta eccezione per quelle indicate al quarto comma) rilevano ai fini del presente PPC.

Va precisato, da ultimo, che affinché possa ritenersi integrato il reato in questione occorre che la condotta prevista dall'articolo 2635 c. 3 c.c. sia posta in essere da determinati soggetti, che abbiano con l'ente un rapporto qualificato, ovvero i soggetti richiamati dall'art. 25 ter c. 1, prima parte, D. Lgs. 231/2001 che dispone: "*In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie (...)*".

Discorso diverso deve farsi ai fini del presente PPC: infatti, come già ampiamente illustrato, la mitigazione del rischio ai fini 'anticorruzione' è attività che impatta anche su condotte non necessariamente illecite sul piano penale, ben potendosi ipotizzare casi di ' cattiva amministrazione' meritevoli di presidio ai fini della Legge n. 190/12 ma irrilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/01 e, più in generale, irrilevanti ai fini penali⁵. Uno di questi è proprio rappresentato

⁵ Chiarissimo sul punto il pensiero della recentissima determinazione n. 12/2015 dell'A.N.A.C.: "La Legge 190/2012, pur ispirandosi al citato decreto (D. Lgs. n. 231/01), implica un'attività più vasta ed impegnativa, di autoanalisi organizzativa e di individuazione di misure preventive relative potenzialmente a tutti i settori di attività. Ciò in rapporto a fenomeni corruttivi che non riguardano solo il compimento di reati, ma toccano l'adozione di

dalla corruzione di privato non rientrante nelle categorie soggettive codificate dal primo comma dell'art. 2635 c.c.: detto altrimenti, ai fini del presente PPC, rilevano le condotte di corruzione non solo di apicali della società (ovvero persone soggette alla vigilanza di questi), le quali costituiscono reato ai sensi dell'art. 2635 c.c. ma anche di persone a qualsiasi titolo operanti in senso all'ente (in quest'ultimo caso non necessariamente costituenti reato).

❖ **Truffa aggravata ai danni dello Stato**

Art. 640, comma 2, c.p. Truffa, aggravata dell'essere stata commessa a danno dello Stato

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a Euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (omissis)”.

Art. 640 - bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Brevi cenni sulle fattispecie

Si tratta di fattispecie di reato che consistono, per quanto attiene alla condotta, nel modificare il vero in ordine a fatti o circostanze la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale della Pubblica Amministrazione.

Si tratta di due ipotesi di reato molto simili quanto alla condotta sanzionata. La seconda fattispecie (ovvero quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) sostanzialmente replica il precetto di quella di cui all'art. 640, comma 2 c.p. pur contenendo alcuni elementi specializzanti: sanziona, infatti, una condotta (al pari della prima) necessariamente decettiva o ingannatoria contrassegnata però dalla specificità dell'oggetto dell'artificio o raggirio che, per espressa previsione di legge, deve riguardare *“contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.*

comportamenti e atti contrari, più in generale, al principio di imparzialità cui sono tenuti tutte le p.a. e i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse” (Cfr. determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di A.N.A.C.).

Entrambe le norme presentano un nucleo comune di condotta: infatti sia per la truffa aggravata di cui all'art. 640 c.p., sia per quella finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche (di cui all'art. 640 bis c.p.) è richiesto dal Legislatore che l'autore del reato induca la Pubblica Amministrazione in errore (mediante condotte artificiose o di raggirio)⁶. In conseguenza del raggirio o artificio la Pubblica Amministrazione (Stato o altro ente pubblico) subisce una diminuzione patrimoniale che, per l'art. 640 bis c.p., consiste nella erogazione di un mutuo o di un finanziamento, mentre per l'art. 640 c.p. può consistere in un più generico atto di disposizione patrimoniale, anche sotto forma di rinuncia a riscuotere un credito.

Il reato di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (analogamente a quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche nonché dei reati elencati nel prosieguo) rileva sia se giunto a completa consumazione, sia nel caso in cui si sia arrestato alla fase del semplice tentativo. Tale principio, espressamente codificato dall'art. 26 del D. Lgs. n. 231/01, vale anche (ed a maggior ragione) ai fini 'anticorruzione' di cui alla Legge n. 190/12. Venendo agli esempi concreti potrebbe farsi il caso della predisposizione di documenti, dati o informazioni necessari alla partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni consapevolmente non veritiere comunicate alla PA (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa. In relazione a fattispecie analoga (autocertificazione contenente dati falsi circa i requisiti soggettivi per la partecipazione alla gara)⁷.

Nell'esempio ora formulato il reato di truffa tentata non risulta evidentemente commesso '*nell'interesse o vantaggio*' della Società, dunque non rileva – in concreto - ai fini del D. Lgs. n. 231/01 (pur essendo astrattamente censito anche in tale prospettiva). Tuttavia, assume interesse ai fini 'anticorruzione' poiché, come si è detto, nell'ottica della Legge n. 190/12 rilevano anche illeciti penali non realizzati nell'interesse o vantaggio della società o dell'ente in controllo pubblico (potendo assumere interesse anche quelli commessi ai danni della medesima da dipendente che colluda con il privato che aspira fraudolentemente alla aggiudicazione).

Restando all'esempio ora formulato, va precisato, per ipotizzarsi un coinvolgimento della Società in qualsiasi forma di responsabilità ex Legge n. 190/12 (gravante, in particolare, sul

⁶ Secondo le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione, l'art. 640 bis c.p. non costituisce – a ben vedere - fattispecie di reato autonoma rispetto a quella disciplinata dall'art. 640 comma secondo n. 1) c.p., bensì una semplice aggravante della prima (così Cassazione Sezioni Unite Penali, 26 giugno 2002, n. 26351).

⁷ La Corte di cassazione ha affermato, infatti, che "*la condotta di colui che, in sede di autocertificazione, attesti falsamente il possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una gara di appalto integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e quella di tentata truffa*" (Cass pen. sez. V, 25 gennaio 2012, n. 14359).

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione⁸) è necessario che uno dei suoi dipendenti o apicali abbia preso parte consapevolmente (in ipotesi anche fornendo un contributo causale minimo) al reato in questione.

Tale partecipazione può tradursi in un contributo anche solo morale (es. istigazione, consiglio, rassicurazione, rafforzamento dell'altrui proposito criminoso) di per sé sufficiente a generare responsabilità penale anche in capo al soggetto intraneo a I3P secondo le ordinarie regole sul concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.

Il concorso nel reato di truffa aggravata può tradursi, inoltre, in un consapevole contributo materiale come nel caso in cui un dipendente della Società valuti positivamente la documentazione falsa (es. autocertificazione) prodotta dal concorrente pur essendo consapevole della falsità della stessa.

Con riferimento al delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (anch'essa, al pari del delitto di truffa ai danni dello Stato, compresa nel catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/01) prevista e punita dall'art. 640 bis del codice penale, giova preliminarmente richiamare la posizione interpretativa espressa dalla Corte di Cassazione penale (sezione III, sentenza 1° febbraio 2013, n. 5150) secondo la quale *"in materia di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, le somme provenienti da un pubblico finanziamento continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell'ente privato finanziato, rimanendo integro il vincolo della loro destinazione"*.

Facendo applicazione di tale insegnamento al caso di specie si deve concludere nel senso che i finanziamenti pubblici ricevuti dalla Società mantengono nel tempo connotazione pubblica ed in relazione ad essi, pertanto, può astrattamente ipotizzarsi il rischio reato di cui all'art. 640 bis c.p. piuttosto che di peculato in caso di indebita appropriazione.

Potrebbe pertanto presentarsi il seguente scenario: il concorrente di una gara realizza – in concorso con soggetti intranei a I3P- una condotta truffaldina inducendo in errore la stessa nell'assegnazione dell'appalto remunerato con denaro rinveniente, a monte, dal finanziamento pubblico. In tale ipotesi, evidentemente, la Società non trae alcun vantaggio dal reato ma, ciò nonostante, risulta coinvolto ai fini anticorruzione per quanto in precedenza illustrato.

⁸ Cfr. art. 1 comma 12 Legge n. 190/12 a mente del quale: "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché' sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: ...".

❖ Reati in tema di erogazioni pubbliche

Art. 316 - bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Art. 316 - ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999, 96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5164 a 25.822 di Euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Brevi cenni sulle fattispecie

La prima delle due ipotesi di reato sopra riportata, ovvero la malversazione, si configura nel caso in cui, avendo ottenuto da parte di un Ente Statale o dell'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Il reato sussiste anche se la somma viene distratta solo parzialmente, non rilevando il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta.

La finalità perseguita dall'art. 316 bis c.p. è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche qualificate da un particolare vincolo di destinazione. Presupposto della condotta è rappresentato dalla circostanza che la prestazione pubblica si sostanzi in sovvenzioni, contributi o finanziamenti (intendendo, rispettivamente, le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto di carattere gestorio, e gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato).

In ordine alla natura dell'ente pubblico erogatore dei fondi, la Suprema Corte (sezione VI, sentenza 3 giugno 2010, n. 40830) ha precisato che vada *“identificata con l'organismo pubblico di cui agli artt. 3 e 26 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per cui è tale qualsiasi organismo istituito anche in forma societaria, per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale,*

avente carattere non industriale o commerciale, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi ovvero il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designata dai medesimi soggetti suindicati, nonché, infine, sia dotato di personalità giuridica”.

Il secondo reato, invece, si realizza nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni. E' evidente che, ai fini 'anticorruzione' di cui alla Legge n. 190/12 rileva anche la fattispecie disciplinata dal secondo comma dell'art. 316 ter del codice penale: il modesto ammontare della somma indebitamente percepita (pur trasformando l'illecito penale in torto esclusivamente amministrativo) nulla toglie all'irregolarità e al conseguente malfunzionamento della macchina amministrativa (che la legge del 2012 intende comunque presidiare a nulla rilevando, in quest'ottica, la qualifica formale della violazione e della conseguente sanzione). L'illecito amministrativo diviene pertanto il campanello d'allarme di maladministration.

Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 316 ter c.p., contrariamente a quanto visto in riferimento all'art. 316 bis c.p., a nulla rileva l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento del conseguimento indebito dei finanziamenti.

La linea di discriminare tra il reato in esame e la truffa aggravata va ravvisata nella assenza della *“induzione in errore”* dell'Ente erogante; in altre parole, qualora l'erogazione del denaro consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace, senza che l'Ente erogante effettui alcuna verifica e possa quindi essere indotto in errore, ricorre la fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. e non quella di cui all'art. 640 bis c.p.

❖ **Frode informatica**

Art. 640 – ter c.p. Frode informatica

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto

è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".

Brevi cenni sulla fattispecie

Occorre preliminarmente osservare come tale fattispecie abbia rilievo ai fini della responsabilità della Società o dell'ente soltanto quando è commesso a danno della Pubblica Amministrazione come sopra intesa.

Pertanto, il reato può essere integrato qualora si violi un sistema informatico e ne si alterino i dati al fine di ottenere un profitto: ad esempio, una volta ottenuto un finanziamento, si viola il sistema informatico dell'Amministrazione erogante al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

❖ **Reati informatici**

Art. 491 bis c.p. – Documenti informatici

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private".

635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informativi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre ad otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

635 quinquies - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"

"Se il fatto di cui all'art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Brevi cenni sulla fattispecie

Viene anzitutto in considerazione il reato di cui all'art. 491 *bis* codice penale. Si tratta di una norma (introdotta nel codice penale nel 1993) che amplia a dismisura il catalogo dei reati presupposto rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/01 (e - per quello che rileva ai presenti fini - dei reati di interesse ai fini 'anticorruzione'). L'art. 491 *bis* c.p. - infatti - funge da meccanismo moltiplicatore delle fattispecie penali rilevanti rendendo sensibili ai fini del D. Lgs. 231/01 una quindicina circa di reati contro la fede pubblica (dal falso ideologico e materiale in atto pubblico, ai falsi in certificati e autorizzazioni amministrative, alle falsità in scrittura privata)⁹. Tali reati, va ribadito, rilevano solo ed esclusivamente se commessi in relazione a un documento informatico; in caso contrario (cioè nel caso in cui la falsità riguardi un normale documento cartaceo), i reati di falso perdono di rilievo ai fini 231/01. Tali fattispecie delittuose tornano, peraltro, ad assumere rilievo ai (soli) fini della Legge n. 190/12 - e, quindi, ai fini del presente PPC - in relazione alla quale è la condotta di falso ad assumere rilievo sintomatico di 'maladministration' e non anche il supporto documentale sul quale la stessa si realizza.

Va chiarito, per meglio comprendere la fattispecie in parola, che per '*documento informatico*' deve intendersi quello prodotto da un elaboratore (sia che si tratti di un testo, sia che si tratti di una immagine o un suono che abbiano rilevanza probatoria). Occorre, poi, distinguere il documento informatico in senso stretto (cioè quello memorizzato in forma digitale ed intellegibile per l'uomo solo attraverso l'utilizzo di un computer) da quello in senso lato (comprensivo, cioè del tabulato stampato dal computer rientrante, invece, nel documento cartaceo).

Deve trattarsi, inoltre, di documento informatico "*avente efficacia probatoria*". A titolo esemplificativo sono stati ritenuti documenti informatici dotati di efficacia probatoria: 1) gli atti amministrativi formati tramite computer e disciplinati da leggi specifiche che attribuiscono, appunto, efficacia probatoria a registrazioni informatiche (es. artt. 3, 14, 22 del D.P.R. n.

⁹ A questo proposito in dottrina non si è mancato di osservare in senso critico come la tecnica dell'incriminazione per rinvio abbia generato un paradosso agendo su fattispecie, come quelle in materia di falso, che a loro volta contengono un'estensione della punibilità, creando, pertanto, per una sorta di effetto 'a cascata', la duplicazione delle fattispecie per un totale di circa una ventina di figure delittuose (così A. Manna).

600/1973; art. 39 del D.P.R. n. 633/1972; art. 22 L. n. 241/1990 in tema di documenti amministrativi); 2) gli atti della p.a. predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati, come da disposizioni dell'art. 3 comma secondo D. Lgs. n. 39/1993). Per ciò che concerne gli atti dei privati la connotazione probatoria dell'atto si incentra sulla riferibilità certa dell'atto al suo autore e, conseguentemente, della sussistenza e verificabilità della sottoscrizione autografa del documento.

Venendo ad alcuni esempi concreti tratti dalla casistica giurisprudenziale la Corte di Cassazione (Cass. Pen. sez. V, 24 novembre 2003, n. 11915) ha ritenuto ricorrere il reato di falsità materiale in atto pubblico (di cui all'art. 476 c.p.) – anche nell'ipotesi in cui il fatto risulti commesso ante introduzione dell'art. 491 bis c.p. – a fronte della condotta del pubblico dipendente che inserisca nell'archivio informatico dell'Albo nazionale dei costruttori dati non corrispondenti alle delibere adottate dai competenti organi deliberativi del predetto albo. Secondo la Cassazione (Cass. Pen. sez. VI 16 gennaio 2009, n. 7752), inoltre, non rileva che la documentazione dell'atto risulti altresì da supporto cartaceo qualora risulti falsificato quello informatico. Integra, invece, il reato di falso ideologico commesso dal privato su documento informatico pubblico la condotta di colui che inserisca dati relativi al superamento di esami mai sostenuti su un supporto informatico, concernente il proprio curriculum universitario, che abbia funzione vicaria dell'archivio dell'Università (Cass. Pen. sez. V, 6 marzo 2008, n. 15535). Non solo: è configurabile il reato di falsità ideologica, previsto dall'art. 479 c.p., nella condotta del pubblico impiegato che inserisca la scheda magnetica (cosiddetto badge) di un altro dipendente nell'apposita apparecchiatura per la rilevazione e il controllo dell'entrata nel luogo di lavoro, attestando in tal modo falsamente l'orario di ingresso e la durata della prestazione lavorativa svolta (in questo senso ad es. si veda Cass. Pen. sez. V, 18 ottobre 2002, n. 5391. In ogni caso pare residuare, in tale fattispecie, un possibile spazio applicativo dell'art. 491 bis c.p. dal momento che le 'strisciate' del badge sono destinate a confluire in una banca dati aziendale che ha funzione probatoria della permanenza in azienda del lavoratore al fine di monitorare la prestazione lavorativa. Va evidenziato che la casistica di reato collegata alla strisciata 'abusiva' del badge aziendale non rileva ai fini del D. Lgs. n. 231/01 (mancando un interesse o vantaggio della Società/Ente la quale - anzi - è danneggiata dalla condotta del dipendente infedele) ma rileva certamente ai fini dell' 'anticorruzione' trattandosi di fatti di 'maladministration'.

Infine pare doversi ritenere rilevante - ai fini dell'art. 491 bis c.p. - il messaggio di posta elettronica certificata falso (nell'ampia accezione di cui agli articoli 476 e segg. c.p.) recante la firma digitale.

Per quanto attiene, invece, ai delitti di cui agli articoli 635 *ter* e 635 *quiquies* del codice penale, si tratta di fattispecie di reato che potrebbero conoscere un possibile scenario realizzativo in seno ai rapporti intrattenuti dalla Società, o con banche dati pubbliche o di pubblica utilità.

Il reato di danneggiamento informatico di cui all'art. 635 *ter* c.p. è stato costruito prendendo come modello la fattispecie penale descritta nell'art. 635 c.p. (Danneggiamento), rispetto alla quale si pone in rapporto di specialità. Per l'individuazione del soggetto attivo occorre indagare il rapporto sussistente tra il soggetto agente e l'oggetto del danneggiamento: è necessario, infatti, che i sistemi informatici o telematici ovvero i programmi, le informazioni o i dati siano 'altrui' (ovvero che il soggetto agente non vanti alcun diritto di godimento o di garanzia sull'oggetto del danneggiamento).

❖ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**

Art.377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con violenza, minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Brevi cenni sulla fattispecie

Il delitto di cui all'art. 377 *bis* c.p. prevede che il soggetto indotto a non rendere dichiarazioni, o a renderle mendaci, sia una persona che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. La commissione del delitto di cui all'art. 377 *bis* c.p. può astrattamente avvenire nell'interesse o vantaggio di I3P (es. nel caso in cui personale della Società minacci taluno imputato del reato di corruzione affinché non riferisca di aver agito in concorso con personale di I3P al fine di favorire lo stesso tramite l'emissione di provvedimenti amministrativi favorevole all'Ente ovvero l'omissione di attivazioni potenzialmente sfavorevoli). Il reato di cui all'art. 377 *bis* c.p. può, peraltro, essere commesso anche a danno della Società (il caso, ad esempio, di un imputato che, dietro minacce o utilità venga indotto a rendere dichiarazioni in danno di I3P).

Reati rilevanti ai soli fini della Legge n. 190/2012

Art .314 - Peculato

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

Art.316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Brevi cenni sulle fattispecie

Oggetto della tutela apprestata dalla fattispecie di peculato è il regolare funzionamento e il prestigio della funzione pubblica nonché il patrimonio della Pubblica Amministrazione.

Secondo l'interpretazione prevalente, l'utilizzo da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio, per scopi privati, dell'opera di dipendenti – pur potendo realizzare un pregiudizio economico alla p.a. – non costituisce peculato; tale condotta – peraltro – oltre a manifestare una spiccata sensibilità ai fini 'anticorruzione' integra anche il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p. se realizzata da pubblico ufficiale (o Incaricato di Pubblico Servizio).

Va detto che - con la riforma del 1990 - il Legislatore ha espunto dall'area di applicabilità del delitto in parola il peculato per distrazione, cioè il peculato realizzato attraverso la destinazione della cosa (o del denaro) diversa da quella dovuta sulla base della legge o di regolamenti. Ciò non toglie che, ancor oggi, la distrazione di denaro o di cosa mobile altrui possa rilevare ai fini dell'integrazione del reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) ovvero ai fini stessi del delitto di peculato quando manifesti una interversione del possesso tale da annullare radicalmente il rapporto con la Pubblica Amministrazione (è il caso, affrontato da Cass. Pen. 8 giugno 1998, n. 211012, di elargizione da parte del direttore di un ente pubblico di somme di denaro scollegata dalla ragione d'ufficio).

Il reato è configurabile anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione.

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata va ravvisato nelle modalità attraverso le quali il soggetto agente è entrato in possesso del denaro o del bene mobile oggetto di appropriazione: la prima figura ricorre, infatti, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropri della cosa avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, ravvisandosi, invece, la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procura fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene.

Deve poi rilevarsi come, in relazione alla fattispecie di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su prassi e consuetudini invalse in un ufficio determinato, che consentono al soggetto di avere di fatto la disponibilità della cosa mobile.

Il reato di cui all'art. 316 c.p. si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice ("giovandosi dell'errore altrui", cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo); e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 cod. pen..

Venendo alla casistica giurisprudenziale di concreto interesse la Corte di Cassazione ha recentemente escluso la ricorrenza del delitto di peculato, in materia di appalto pubblico di servizi – nel caso di indebita gestione e destinazione, da parte dell'appaltatore, di somme di provenienza pubblica, la cui ricezione costituisca il pagamento, da parte dell'appaltante soggetto pubblico, del corrispettivo per l'attività di fornitura di un servizio pattuito (Cass. Pen. Sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 41579).

Integra – invece - il delitto di peculato la condotta del pubblico dipendente il quale si sia comportato *uti dominus*, creando una falsa apparenza di legalità funzionale a dissimularla. Così Cass. Pen. Sez. VI sentenza 16 dicembre 2011, n. 11636 in relazione all'avvenuta emissione di fatture da parte di alcuni imprenditori compiacenti nei confronti del Comune o di società a partecipazione pubblica per opere e servizi mai effettuate (ovvero, ancora, 'gonfiate' rispetto al costo delle opere realizzate), concernenti lavori di interesse pubblico (in particolare il funzionario pubblico, avendo la disponibilità del denaro, emetteva l'ordine di pagamento per le suddette fatture, sottraendolo all'ente pubblico e appropriandosi del relativo denaro, in concorso con gli imprenditori coinvolti).

Infine, secondo la Corte di Cassazione (Sez. VI penale sentenza 8 agosto 2013, n. 34524) il dipendente pubblico che, a fini privati, navighi sul web tramite il pc d'ufficio, procurando un danno economico all'ente, realizza il delitto di peculato.

Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

“La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.

Brevi cenni

L'abuso richiesto per la configurabilità del reato può avere per oggetto non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato.

È comunque necessario che l'atto si sostanzi nell'esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione, ovvero che sia riscontrata una doppia e autonoma ingiustizia, sia della condotta, la quale deve essere caratterizzata da violazione di legge, che dell'evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo.

Costituisce abuso d'ufficio, per espressa previsione dell'ultima parte del primo comma dell'art. 323, la violazione del dovere di astensione da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Gli obblighi di astensione la cui inosservanza può generare la consumazione del reato di abuso d'ufficio vengono collegati o alla presenza di un interesse, proprio o di un prossimo congiunto, del Pubblico Ufficiale (o Incaricato di Pubblico Servizio) ovvero a previsioni ad hoc intese a prevenire possibili conflitti di interesse.

A titolo esemplificativo, quindi, può integrare l'abuso d'ufficio l'omessa astensione di un membro della commissione giudicatrice delle offerte della gara di appalto qualora partecipi alla gara un suo parente o di un suo socio o persona interposta; nel caso, invece, di fraudolenta

elaborazione dei criteri di scelta del contraente in una gara d'appalto per il conseguimento di finalità illecite scatterà la fattispecie di cui all'art. 353 bis c.p.

E ancora possono configurarsi gli estremi di una violazione di legge di cui all'art. 323 c.p. la condotta di un amministratore di una pubblica amministrazione che contatti un'unica ditta cui affidare l'espletamento di un servizio senza rispettare l'obbligo imposto dalla legge regionale di interpellare almeno tre ditte onde rendere possibile, nell'interesse della pubblica amministrazione, una comparazione delle relative offerte (Cass. Pen. sez. VI, 30 settembre 1998).

Art. 325 c.p. - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro”.

Art. 326 c.p. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni”.

Brevi cenni

Si tratta di fattispecie di reato che – analogamente alla maggior parte dei reati richiamati nel presente PPC - vedono come soggetto attivo necessario il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio. Pertanto, nel caso in cui la condotta di rivelazione o utilizzazione non sia

riferibile ad un funzionario pubblico, i delitti in esame non risultano ipotizzabili (al più, ricorrendone i presupposti, sarà ravvisabile il diverso reato di rivelazione di segreti scientifici o industriali ovvero di rivelazione di segreto professionale di cui, rispettivamente, agli articoli 623 e 622 c.p.).

In mancanza della predetta qualifica pubblicistica dell'autore proprio del reato residua, in ogni caso, un indubbio rilievo della condotta ai fini del presente PPC in quanto concretante un fatto di "cattiva amministrazione" (nell'accezione più volte richiamata sopra).

Affinché possa dirsi integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è richiesto che dalla violazione del segreto sia derivato un danno per la Pubblica Amministrazione: è sufficiente che la rivelazione del segreto sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato.

Va detto che l'art. 13 del Codice dei contratti pubblici prevede, oltre ad alcune ipotesi di differimento del diritto di accesso agli atti, la ricorrenza del reato di cui all'art. 326 c.p. in relazione ad alcune ipotesi specifiche (rivelazione dell'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte prima della scadenza del termine di presentazione, rivelazione dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito per procedure ristrette o negoziate, rivelazione delle offerte prima dell'approvazione dell'aggiudicazione, dei segreti tecnici o commerciali dichiarati dagli offerenti, dei pareri legali in merito alla soluzione di liti in corso o potenziali ricevuti dai concorrenti, del contenuto delle relazioni del direttore dei lavori o dell'organo collaudatore su domande o riserve formulate dall'esecutore del contratto).

Il reato in commento può concorrere con quello di corruzione quando la rivelazione del segreto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale avvenga dietro compenso in denaro o altra utilità.

Tra il reato di cui all'art. 326 comma 3 c.p. e il reato di cui all'art. 325 c.p. intercorre un rapporto di specialità che comporta l'esclusiva applicabilità di quest'ultimo quando la condotta abbia ad oggetto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali.

Art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad

un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”.

Brevi cenni sulla fattispecie

Il delitto di cui all'art. 328 c.p. è fattispecie plurioffensiva, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della Pubblica Amministrazione, anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione, dal ritardo o dal rifiuto dell'atto amministrativo dovuto.

La connotazione “indebita” del rifiuto richiesta dalla norma sussiste quando risulti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio non abbia esercitato una discrezionalità tecnica, ma si sia sottratto alla valutazione dell'urgenza dell'atto di ufficio; la discrezionalità tecnica non deve trasmodare in arbitrio, il che accade quando non risulti, in alcun modo, sorretta da un minimo di ragionevolezza.

Art. 331 - Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità.

“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente”.

Brevi cenni

Risponde di tale reato chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio.

Interrompere il servizio significa impedire che lo stesso si svolga regolarmente.

Sospendere il lavoro significa cessare temporaneamente l'attività.

Il turbamento della regolarità del servizio è l'evento del reato.

Art. 346 c.p. - Millantato credito

“Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 516 euro a 3.098 euro, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare”.

Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Brevi cenni

Tra le due fattispecie, all'evidenza, sussiste una notevole affinità strutturale tanto che la Corte di Cassazione (Sez. VI 28 novembre 2014, n. 51688) ha recentemente chiarito che “le condotte di colui che, vantando un'influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, condotte finora qualificate come reato di millantato credito ai sensi

dell'art. 346, commi 1 e 2, c.p., devono, dopo l'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, in forza del rapporto di continuità tra norma generale e norma speciale, rifluire sotto la previsione dell'art. 346 bis c.p., che punisce il fatto con pena più mite”.

L'art. 346 bis c.p. è stato introdotto nel 2012 con l'obiettivo di reprimere le attività di mediazione illecita poste in essere in cambio della dazione o della promessa indebita di denaro o di altro vantaggio patrimoniale e, in particolare, condotte propedeutiche a successivi accordi corruttivi. Con riferimento al delitto di corruzione, il reato di traffico di influenze vede l'elemento di differenziazione principale nella causa del 'prezzo': “il delitto di traffico di influenze, di cui all'art. 346 bis c.p., (norma introdotta dall'art. 1, comma 75, l. n. 190 del 2012) si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico” (Cass. Pen. Sez. VI 27 giugno 2013, n. 29789).

Art.353 c.p. - Turbata libertà degli incanti

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà”.

Art. 353 bis c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

Art. 354 c.p. - Astensione dagli incanti.

“Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro”.

Brevi cenni sulla fattispecie

Si tratta, all'evidenza, di fattispecie di reato di spiccata sensibilità in ottica anticorruzione.

La figura delittuosa di cui all'art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti meglio conosciuta nel linguaggio comune come “turbativa d'asta”) può essere realizzata attraverso una molteplicità di condotte tipizzate a priori dal legislatore: violenza o minaccia, doni o promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti. La turbativa attuata mediante “mezzi fraudolenti” è quella che offre maggiori spazi interpretativi (a differenza delle altre, individua infatti una possibile modalità realizzativa molto sfumata e comprensiva). Così, ad esempio, integrano i ‘mezzi fraudolenti’ anche il semplice mendacio sempreché provenga dagli organi addetti ai pubblici incanti o preposti ad una qualsiasi fase dell'iter formativo del relativo procedimento concorsuale (Cass. Pen. Sez. VI 11 giugno 1993, n. 8259). Secondo la Corte di Cassazione varrebbe ad integrare il mezzo fraudolento di cui all'art. 353 c.p. anche l'offerta in ribasso assolutamente anomala ed economicamente del tutto ingiustificata, effettuata nella consapevolezza che essa concorra in modo del tutto prevalente a determinare a livello minimo la cosiddetta offerta media, idonea ad identificare l'aggiudicatario della gara. In particolare, sono riconducibili alla categoria di altri mezzi fraudolenti:

- il discredito della cosa che forma oggetto della gara o dell'ente che l'ha indetta;
- la soppressione dei mezzi di pubblicità della gara;
- l'induzione di altre persone a formare una società per l'acquisto di beni subastati al fine di non farle partecipare alla gara per concorrervi poi da solo e rendersi in tal modo aggiudicatario;
- le condotte fraudolente consistenti nel procurarsi la conoscenza del prezzo minimo o massimo, stabilito segretamente dall'autorità nell'incanto a offerte segrete, o del prezzo offerto mediante schede segrete da altri concorrenti;
- il mendacio sull'idoneità dell'offerta, contenuto in un parere di organi preposti ad una fase qualsiasi dell'iter del procedimento;
- un'offerta al ribasso assolutamente anomala ed economicamente ingiustificata, diretta solo a far determinare a livello minimo la cosiddetta offerta media.

Per “collusione” deve invece intendersi un accordo clandestino finalizzato ad alterare o eludere, anche tramite il contegno omissivo di taluno dei partecipanti alla gara, il normale svolgimento dell’incanto o della licitazione.

Sebbene stando al dato testuale le condotte fatte oggetto di sanzione penale dall’art. 353 c.p. debbono essere tenute in occasione di un pubblico incanto ovvero di una licitazione privata, secondo la Corte di Cassazione il delitto in questione risulta configurabile anche in caso di turbativa di ‘gara ufficiosa’ espletata in vista del conferimento di un incarico a trattativa privata nel caso in cui detta gara risulti ‘procedimentalizzata’ nel senso che il relativo espletamento sia soggetto a regole predefinite cui debbono sottoporsi sia i privati, sia la PA ai fini dell’individuazione del contraente assegnatario. Più in generale la Corte di Cassazione ritiene di poter fare applicazione dell’art. 353 c.p. anche alle cd. ‘gare di consultazione’ inerenti a una trattativa privata autoregolamentata dalla PA mediante forme procedimentali attuative di un meccanismo selettivo delle offerte.

Quanto al momento in cui può realizzarsi una turbativa penalmente rilevante della gara la giurisprudenza segue un orientamento ‘comprensivo’: la condotta punibile, dunque, può essere tenuta anche in un momento cronologicamente diverso da quello in cui si svolge la gara sempreché causalmente efficiente rispetto alla alterazione del risultato finale della stessa.

Di seguito si elenca qualche ipotesi esemplificativa in relazione alla quale è stata ritenuta integrata la fattispecie in querela:

- individuazione, da parte del preposto, delle imprese da invitare alla gara individuate sulla scorta della relativa disponibilità ad accordi spartitori e della possibilità di predefinire le offerte mediante contatti ad hoc;
- ripartizione tra gli associati delle concessioni messe a concorso e utilizzazione da parte degli offerenti delle cifre segrete fornite dal Pubblico Ufficiale preposto;
- componenti la commissione di gara d’appalto che alterino l’offerta durante lo svolgimento della gara determinando, per l’effetto, l’assegnazione dei lavori ad una determinata impresa;
- presidente della commissione giudicatrice della gara d’appalto che non impedisca al dipendente di fornire le informazioni necessarie ad orientare l’offerta per l’aggiudicazione dell’appalto.

Quanto ai possibili autori delle condotte di reato di turbativa d’asta va precisato che – secondo la giurisprudenza – incombe sui soggetti preposti ai pubblici incanti il dovere giuridico di impedire inquinamenti dell’esito della gara: pertanto tali soggetti sono penalmente responsabili (a titolo di concorso omissivo in reato commissivo da altri realizzato) nel caso in cui – pur

essendo consapevoli di condotte di turbativa tenute da altri – non si attivino per evitare che l'iter concorsuale venga portato a compimento (è il caso, ad esempio, in cui il responsabile di una gara, consapevole della sussistenza di una collusione tra i partecipanti, non aveva impedito l'aggiudicazione dell'appalto cui la gara era finalizzata).

Quanto ai rapporti tra le diverse fattispecie qui in commento si rileva come il reato di astensione dagli incanti di cui all'art. 354 c.p. sanziona la realizzazione di condotte di turbativa di cui all'art. 353 c.p. attuate mediante condotta omissiva 'pura'. Laddove la condotta non si limiti ad un contegno omissivo 'puro' ma si risolva in una compartecipazione alla condotta illecita dell'autore della turbativa ricorre una ipotesi di concorso di persone nel reato di cui all'art. 353 c.p. (fattispecie che può ricorrere quando il soggetto che si determina all'astensione abbia colluso con l'autore della turbativa istigandolo o sollecitandolo a retribuirlo in cambio dell'astensione).

È possibile ipotizzare, peraltro, un concorso di reati tra il delitto di turbativa d'asta e quello di rivelazione di segreti d'ufficio; in questo senso, anzi, si osserva che "la forma più diffusa di collusione" rilevante ai fini dell'art. 353 c.p. può essere, nella realtà, proprio quella della rivelazione del contenuto delle schede segrete ove sono identificati i coefficienti (minimi e/o massimi) di ribasso delle offerte.

Venendo, infine, all'elemento soggettivo richiesto dalle tre disposizioni in commento si tratta del dolo generico cioè a dire la consapevolezza e volontà di turbare la gara (ovvero di turbare il procedimento diretto a stabilire il contenuto del bando ovvero di astenersi dalla gara in conseguenza di denaro o altra utilità) attraverso la condotta posta in essere.

Quanto al delitto di turbata libertà degli incanti il codice penale prevede – al secondo comma dell'art. 353 c.p. – un'aggravante speciale costituita dal fatto che il colpevole "è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni". Secondo la giurisprudenza di legittimità lo status di 'preposto' - cui fa riferimento il comma secondo dell'art. 353 c.p. - è riferibile non solo a chi concretamente presiede la gara ma anche a chi svolga funzioni essenziali ai fini del pubblico incanto o licitazione privata.

Art. 355 c.p. - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.

“Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano

necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 103 euro.

La pena è aumentata se la fornitura concerne:

- 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;*
- 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;*
- 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.*

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da 51 euro a 2.065 euro.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura”.

Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture.

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.

Brevi cenni sulle fattispecie

Il delitto di cui all'art. 355 c.p. (inadempimento di contratti di pubbliche forniture) è sanzionato sia a titolo di dolo, sia a titolo di colpa (cfr. comma terzo dell'art. 355 c.p.). Sotto questo profilo si tratta di ipotesi di reato 'eccezionale' (insieme a quella di cui all'art. 335 c.p.) avuto riguardo al panorama degli altri illeciti rilevanti ai fini del Piano di Prevenzione della Corruzione, tutti consistenti in delitti esclusivamente dolosi (reati, cioè, sanzionati solo nel caso in cui il soggetto agente si rappresenti e intenda positivamente realizzare la condotta nonché l'evento costituente conseguenza ultima della sua azione).

Il reato colposo è fattispecie invece contrassegnata dal fatto che l'evento (cioè la risultante dalla condotta) – anche se previsto – non è voluto dal soggetto agente essendo piuttosto il frutto di negligenza o imperizia.

Tornando al delitto di cui all'art. 355 c.p. è – ad esempio - concepibile un inadempimento colposo di un contratto di pubbliche forniture nel caso di assunzione dell'obbligo contrattuale

da parte di soggetto in realtà non in condizione di rendere il servizio (a cagione, ad esempio, di carente capacità tecnica).

Ciò detto, tenuto conto della ratio complessiva della Legge n. 190/12, del riferimento cruciale ed assorbente nella stessa contenuto al concetto di 'corruzione' nonché delle posizioni interpretative enunciate dall'A.N.A.C. pare dubbio ritenere la fattispecie colposa rilevante ai fini del presente PPC.

Peraltro, non è agevole ipotizzare una casistica rilevante in capo a I3P (tenuto conto altresì che il soggetto attivo del reato può essere solo il fornitore, ovvero il subfornitore o il mediatore o, infine, il rappresentante del fornitore). Più facile, invece, rinvenire occasioni applicative alla realtà della Società del delitto di frode in pubbliche forniture (di cui all'art. 356 c.p.). Si pensi, ad esempio, alla consapevolezza, in capo a personale colluso della Società che prenda parte all'iter di aggiudicazione di un appalto di forniture, della mancanza delle caratteristiche tecniche messe a gara in relazione ai prodotti oggetto di futura fornitura da parte dell'impresa appaltatrice.

Art. 334 c.p. - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

“Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 516 euro.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 30 euro a 309 euro se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a 309 euro, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia”.

Art. 335 c.p. - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

“Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.”

Brevi cenni

Il delitto di cui all'art. 334 può essere commesso solo dal custode delle cose sottoposte a sequestro eventualmente in concorso con soggetti terzi. L'uso del bene sequestrato (e ad onta del sequestro) costituisce condotta punibile ai sensi dell'art. 334 c.p.: si pensi all'utilizzo di una autovettura sottoposta a sequestro (semprech  dalla circolazione derivi una usura del veicolo). Ancora: si pensi al caso di costruzione abusiva, qualora l'autore della medesima, pur consapevole del provvedimento di sequestro, continui i lavori, installando finestre, porte, etc. La possibile rilevanza (astratta) della fattispecie di cui all'art. 334 c.p. pu  ravvisarsi nel caso di sequestro disposto dall'Autorit  Giudiziaria in un cantiere (nel caso, ad esempio, di un incidente sul lavoro) e di utilizzo della *res* sequestrata ovvero del cespite da parte dell'impresa per l'impiego in diverso cantiere. Quanto alla fattispecie colposa di cui all'art. 335 c.p. valgono, *in utilibus*, le considerazioni gi  espresse *supra* (con riferimento ad altra fattispecie colposa – sub specie il reato di 'Inadempimento colposo di contratti di pubbliche forniture'). Il concorso di soggetto intraneo a l3P pu  astrattamente ipotizzarsi a livello di contributo casuale commissivo (es. aiuto nella rimozione materiale della cosa sottoposta a sequestro allo scopo di favorire il proprietario della stessa).

Art. 476 c.p. – Falsit  materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero,   punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsit  concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione   da tre a dieci anni”.

Art. 477 c.p. – Falsit  materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraff  o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validit ,   punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Art. 478 c.p. – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”.

Art. 479 c.p. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.”

Art. 482 c.p. – Falsità materiale commessa dal privato

“Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale [357] fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”.

Art. 483 c.p. – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.

Art. 488 c.p. – Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali

*“Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private
Ai casi di falsità”.*

Art. 489 c.p. – Uso di atto falso

“Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”.

Art. 490 c.p. – Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

“Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente”

Art. 492 c.p. – Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”.

Art. 493 c.p. – Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio

“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio [358], relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.

Brevi cenni

È di immediata evidenza come molte delle fattispecie di falso sopra richiamate possano conoscere frequente occasione applicativa con riferimento alla consueta operatività aziendale della Società.

Così, ad esempio, il delitto di falso materiale e/o ideologico in atto pubblico (articoli 476 e 479 c.p.) può essere astrattamente realizzato in occasione della verbalizzazione delle operazioni da parte della commissione giudicatrice di una gara d'appalto.

Può, così, ipotizzarsi a carico dei componenti la commissione di gara il delitto di falso ideologico di cui all'art. 479 c.p. nel caso, ad esempio, di falsa attestazione nei verbali di gara del giudizio relativo all'attribuzione del punteggio da assegnare alle singole offerte presentate dai concorrenti, ovvero in sede di assunzione di personale.

Quanto ai soggetti privati partecipanti ad una gara d'appalto può trovare applicazione lo specifico reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) ogni qualvolta rilascino dichiarazioni mendaci nelle dichiarazioni sostitutive prodotte per partecipare alla gara. E', inoltre, ravvisabile il delitto di cui all'art. 483 c.p. nella condotta di chi – in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio – attesti falsamente di non aver subito condanne penali (così Cass. Pen. sez. V 16 aprile 2009, n. 25469). Infine, è riconducibile all'art. 483 c.p. la condotta del legale rappresentante di una società di capitali il quale attesti falsamente – in sede di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda di partecipazione ad una gara per l'affidamento di lavori pubblici – l'insussistenza di cause di esclusione previste dalla legge (Cass. Pen. Sez. V 2 ottobre 2008, n. 40374)¹⁰. Nelle ipotesi qui prospettate non è dato ravvisare alcuna responsabilità penale dei soggetti intranei alla Società, che, in buona fede, ricevano le dichiarazioni mendaci (potendo sorgere, al più, una responsabilità ad esclusivo carico del privato anche per l'ulteriore delitto di cui all'art. 479 c.p. come di seguito illustrato). Sempre in capo al privato può ipotizzarsi il caso di falsificazione del DURC (da parte di azienda che non si trovi in regola con i versamenti a INAIL, INPS o Cassa Edile): in tale evenienza è ipotizzabile a carico del privato (e, nell'esempio fatto, esclusivamente nei suoi riguardi) il reato di cui agli articoli 482 e 477 del codice penale, (ovvero il delitto di falsità materiale commessa da privato in certificati o autorizzazione amministrative apparendo pacifica la natura di certificazione amministrativa spettante al DURC¹¹).

¹⁰ In materia di appalti pubblici la casistica giurisprudenziale relativa all'art. 483 c.p. è davvero rilevante. Si veda, ad esempio, per ulteriori applicazioni della norma in questione Cass. Pen. sez. V 15 aprile 2003, n. 22880 (in relazione alla falsa dichiarazione relativa alla regolarità dei pagamenti dei contributi verso la cassa edile allegata all'offerta per l'aggiudicazione di un appalto pubblico).

¹¹ In questo senso si veda, ad esempio, Tribunale Firenze 13 gennaio – 4 febbraio 2009 (inedita): i DURC "falsificati" sono copia di documenti provenienti da un Ente Pubblico, che è l'unico che può certificare la regolarità

Viene poi in considerazione il falso ideologico in atto pubblico cd. 'per induzione', cioè il falso ideologico realizzato dal pubblico ufficiale in atto pubblico a ciò indotto in conseguenza di errore incolpevole generato da artificiosa prospettazione proveniente dal privato.

E' evidente come nel caso di falso in atto pubblico per induzione (del quale è chiamato a rispondere sul piano penale il solo privato e non anche il Pubblico Ufficiale indotto in errore incolpevole in conseguenza dell'inganno proveniente dal primo) non sia ravvisabile, ai fini del presente PPC, una condotta di 'maladministration' di un qualche rilievo riferibile al Pubblico Ufficiale.

Diverso è, invece, il caso in cui il Pubblico Ufficiale, perfettamente consapevole della artificiosa dichiarazione del privato, prosegua nell'iter amministrativo che si concluda con l'aggiudicazione dell'appalto a favore dell'autore materiale del mendacio: in questa evenienza, infatti, il concorso del pubblico ufficiale nel reato di falso è, infatti, pacifico.

La natura di 'atto pubblico' – ai sensi degli articoli 476 e 479 c.p. – è stata inoltre riconosciuta al certificato di collaudo relativo alla esecuzione dei lavori appaltati dalla P.A. ed ai S.A.L., libretti delle misurazioni e registri di contabilità di cantiere relativi ai lavori appaltati dalla P.A.

Art. 361 c.p. – Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

“Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 e euro 516.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa”.

Art. 362 c.p. – Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

“L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino ad euro 103.

contributiva della ditta. Il fatto che la falsificazione sia stata effettuata da un privato e non da un P.U. non esime l'imputato da responsabilità penale per effetto dell'applicazione dell'articolo 482 c.p.”. Nello stesso senso si veda anche Tribunale Torino 2 aprile 2011 (anch'essa inedita).

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio – riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico”.

Brevi cenni sulla fattispecie

Si tratta di due ipotesi delittuose sanzionate con la sola pena pecuniaria (salvo il caso disciplinato dal secondo comma dell'art. 361 c.p.) mediante le quali il legislatore ha inteso tutelare il regolare funzionamento della giustizia (penale) e, in particolare, l'acquisizione della *notitia criminis* da parte della Procura della Repubblica.

Art. 28 - Corruzione dei revisori

“I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, i quali, nell'esercizio della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico o delle società da queste controllate, fuori dei casi previsti dall'articolo 30, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

Si procede d'ufficio”.

Art. 30 - Compensi illegali

“Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro mille a euro centomila.

La stessa pena si applica componenti dell'organo di amministrazione, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il compenso non dovuto”.

ALLEGATO B) PROCEDURA SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING (art. 54, bis, D.Lgs. 165/2001)

PREMESSA

I3P S.c.p.a., di seguito «I3P», promuove la diffusione e l'utilizzo del *whistleblowing* quale fondamentale misura di prevenzione della corruzione e della "maladministration", incoraggiando e tutelando tutti coloro che, nell'interesse all'integrità della Pubblica Amministrazione e della Società, intendano segnalare fatti illeciti, secondo i migliori modelli nazionali ed internazionali.

La presente Procedura ha ad oggetto la disciplina relativa alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni di illeciti che possano, in vario modo, interessare I3P nonché la tutela degli autori della segnalazione in attuazione di quanto previsto dall'art. 54-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ad opera della l. 179/2017, e dalla Determinazione A.N.AC. n. 6 del 28 aprile 2015, recante *"Linee guida in materia di tutela del dipendente che pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)"*.

La finalità della presente Procedura è quella di fornire indicazioni operative ai soggetti coinvolti nel procedimento di ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito, con particolare riguardo a:

- a) i soggetti cui è consentito effettuare la segnalazione;
- b) l'oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
- c) le forme di tutela che devono essere garantite in favore del segnalante;
- d) i soggetti deputati a ricevere la segnalazione;
- e) le modalità di gestione della segnalazione;
- f) la trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti;
- g) le responsabilità del segnalante e dei soggetti, in vario modo, coinvolti nel procedimento di gestione della segnalazione.

DEFINIZIONI

A.N.AC.	l'Autorità Nazionale AntiCorruzione, di cui all'art. 1, comma 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante <i>"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"</i>
Illecito	le condotte oggetto di segnalazione
D.P.F.	Dipartimento della Funzione Pubblica
PTPCT	il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di I3P
RPCT	il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di I3P, nella rispettiva funzione di soggetto incaricato del compito di ricevere le segnalazioni di illecito e gestirne il procedimento fino alla trasmissione della segnalazione al soggetto competente
Responsabile del	il soggetto deputato alla gestione del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla normativa e dalla prassi vigente nonché dalla contrattazione collettiva applicabile verso il personale di I3P e, in ogni

Procedimento Disciplinare	caso, soggetto diverso dal RPCT laddove il procedimento disciplinare scaturisca dalla segnalazione whistleblowing
Segnalazione	la denuncia redatta dal segnalante, reso identificabile, sulla base del modello allegato alla presente Procedura o comunque, se redatta in forma libera, contenente tutti i dati e le informazioni richieste nel medesimo modello allegato
Segnalazione anonima	la denuncia di illeciti redatta senza l'indicazione dell'identità del segnalante
Segnalante o whistleblower	il soggetto, interno o esterno a I3P, che segnala agli organi legittimati episodi di Illecito o altre ipotesi di irregolarità commesse ai danni degli interessi perseguiti di I3P

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. La presente procedura si applica alle segnalazioni effettuate da:

- a) i dipendenti, in qualunque forma contrattuale, di I3P che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite;
- b) i collaboratori e i consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi altro titolo, di I3P;
- c) i dipendenti e i collaboratori, a qualsiasi titolo, degli appaltatori di lavori, servizi e forniture in rapporto con la I3P.

2. La presente Procedura si applica nei soli casi in cui i soggetti di cui al precedente comma, con l'effettuare la segnalazione, rendano nota la propria identità nei confronti degli organi deputati alla ricezione della segnalazione.

3. Nel caso in cui il segnalante non renda nota la propria identità al soggetto ricevente si applica quanto previsto dalla presente Procedura in materia di segnalazioni anonime.

4. Le disposizioni contenute nella presente Procedura non esimono, in alcun modo, i soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, sono gravati dell'obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del codice penale.

Art. 2 (Oggetto della segnalazione)

1. Rientrano tra le condotte illecite per le quali è possibile effettuare la segnalazione:

- a) l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (es., i reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice);
- b) le situazioni in cui, nel corso dell'attività lavorativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- c) i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – emerga un malfunzionamento di I3P (cd. *“maladministration”*) a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (es.: casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto di eventuali tempi procedurali, assunzioni non trasparenti ovvero avvenute in aperta violazione della normativa vigente; irregolarità contabili; false dichiarazioni; violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, etc.).

2. Il segnalante può segnalare le sole condotte illecite di cui al precedente comma del presente articolo delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione/consulenza con I3P, ed in particolare:

- a) le condotte illecite che abbia appreso in virtù dell'ufficio rivestito;
- b) le notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative ovvero di collaborazione, seppure in modo casuale.

3. In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) di un dipendente di I3P presso altro Ente tenuto agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, il dipendente medesimo potrà segnalare fatti illeciti accaduti in occasione del rapporto di lavoro con I3P al soggetto deputato a ricevere le segnalazioni presso l'Ente di destinazione oppure al RPCT di I3P.

4. Nel caso in cui la segnalazione sia effettuata da un dipendente di I3P proveniente da altro Ente soggetto agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e la segnalazione medesima abbia ad oggetto fatti illeciti accaduti durante il rapporto di lavoro instaurato con l'Ente di provenienza, I3P trasmetterà la segnalazione all'Ente di provenienza mantenendo l'anonimato del segnalante.

5. Ai fini della segnalazione non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificata una condotta illecita.

6. La segnalazione dovrà, in ogni caso, essere quanto più possibile circostanziata e contenere il maggior numero di elementi al fine di consentire agli organi competenti di effettuare le dovute verifiche.

7. Non sono meritevoli di tutela e, conseguentemente, non sono oggetto di esame da parte di I3P, le segnalazioni basate su mere supposizioni e/o sospetti e/o opinioni personali del segnalante e/o di eventuali terzi dal medesimo indicati.

Art. 3 (Disciplina della segnalazione anonima)

1. La segnalazione anonima è oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. I3P prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa sia adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

3. In assenza degli elementi di cui al comma precedente la segnalazione è archiviata.

Art. 4 (Modalità per la effettuazione della segnalazione e soggetti deputati alla ricezione)

1. La segnalazione, anche se già trasmessa all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o all'A.N.AC., deve essere indirizzata al RPCT, utilizzando preferibilmente il modello di segnalazione allegato alla presente Procedura - reperibile sul sito web istituzionale di I3P, sezione "Società Trasparente", "Altri contenuti", ricorrendo alternativamente alle seguenti modalità:

- a) in via telematica, tramite e-mail, da inviare alla casella di posta elettronica dedicata ***whistleblowing@i3p.it***;
- b) in forma cartacea, tramite lettera in doppia busta chiusa, recante la dicitura ***“Riservata per il RPCT di I3P - Segnalazione Whistleblowing”***, da spedire al seguente indirizzo: Corso Castelfidardo 30/A - 10129 Torino.
2. Qualora la segnalazione riguardi il RPCT o un componente del gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni whistleblowing, il segnalante può inviare la segnalazione direttamente all'A.N.AC. Le indicazioni operative per la registrazione al sistema dedicato nonché i termini e le regole tecniche per la trasmissione della segnalazione all'A.N.AC. sono reperibili sul sito: *www.anticorruzione.it*.
3. Le segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal RPCT devono essere tempestivamente trasmesse a quest'ultimo.

Art. 5 (Riservatezza dell'identità del segnalante)

1. L'identità del segnalante non può essere rivelata.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
3. Qualora la contestazione dell'illecito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
4. Il Responsabile del procedimento disciplinare valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione. Il Responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull'istanza dell'incolpato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza dell'incolpato.
5. È fatto divieto assoluto al RPCT e al gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni di cui alla presente Procedura di rendere nota, in assenza di presupposti, l'identità del segnalante al Responsabile del procedimento disciplinare.
6. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.
7. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
8. Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono che l'identità del segnalante debba essere rivelata esclusivamente alle Autorità procedenti (es.: indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.).
9. La segnalazione è, in ogni caso, sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241. Si applica quanto previsto, in materia di limitazione dei diritti dell'interessato, dall'art. 2-undecies, del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 6 (Ulteriori tutele in favore del segnalante)

1. Il dipendente di I3P che segnali al RPCT, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o all'A.N.AC. condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro,

non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

2. L'adozione di misure ritenute ritorsive di cui al precedente comma nei confronti del segnalante é comunicata in ogni caso all'A.N.AC. dall'interessato, dal RPCT o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di I3P. L'A.N.AC. informa il DFP della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

3. È a carico di I3P dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive - se ed in quanto accertate tali - adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti accertati discriminatori o ritorsivi adottati dal3P sono nulli.

4. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23.

5. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 7 (Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale)

1. Nelle segnalazioni effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla presente Procedura nonché dell'art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle Pubbliche Amministrazioni, inclusa I3P, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623 del codice penale e all'art. 2105 del codice civile.

2. La disposizione di cui al precedente comma non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con I3P o la persona fisica interessata.

3. Quando notizie e documenti che sono comunicati al RPCT siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori dei canali previsti per l'effettuazione della segnalazione previsti dalla presente Procedura.

Art. 8 (Fasi del procedimento di gestione delle segnalazioni whistleblowing)

1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni whistleblowing è composto dalle seguenti fasi:

- a) ricezione e protocollazione della segnalazione;
- b) valutazione preliminare della segnalazione;
- c) trasmissione della segnalazione al soggetto competente.

Art. 9 (Fase di ricezione e protocollazione della segnalazione)

1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni whistleblowing è avviato a seguito della ricezione della segnalazione.

2. Il RPCT, all'atto della ricezione della segnalazione o, comunque, entro 24 ore dalla ricezione della medesima procede alla protocollazione, in registro appositamente dedicato, della segnalazione. Entro 5 giorni dalla ricezione della segnalazione, il RPCT procede:

- a) ove non già precisato nell'istanza, alla corretta identificazione del segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione preliminare della segnalazione;
 - b) alla separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, attraverso l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere gestita in forma anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi previsti dalla presente Procedura;
 - c) all'adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all'identità del segnalante nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in luogo segreto;
 - d) in caso di ricezione della segnalazione tramite e-mail, alla tempestiva trasmissione di apposita e-mail di *"conferma di avvenuta ricezione"* al segnalante con l'indicazione del numero di protocollo assegnato alla segnalazione e dei codici sostitutivi dell'identità del segnalante, sottolineando l'assoluta segretezza dei dati e il divieto della loro diffusione.
- 3.** Il RPCT, nell'ambito delle attività di ricezione e gestione della segnalazione, può avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato, formato da dipendenti di I3P, da individuare con specifico atto di nomina dell'Amministratore Unico, su proposta del RPCT.
- 4.** Non possono fare parte del gruppo di lavoro dedicato di cui al precedente comma i dipendenti di I3P che:
- a) operano nelle aree a maggior rischio (es., Contratti, Personale, etc.);
 - b) svolgono funzioni di supporto nell'ambito della gestione dei procedimenti disciplinari.
- 5.** In capo al RPCT e a ciascun componente del gruppo di lavoro dedicato di cui al presente articolo grava l'obbligo di assoluta riservatezza sull'identità del segnalante. La rivelazione dell'identità del segnalante fuori dai casi previsti dalla presente Procedura costituisce grave illecito disciplinare.
- 6.** Il RPCT e i componenti del gruppo di lavoro dedicato di cui al presente articolo devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche solo apparente o potenziale.
- 7.** Gli obblighi di riservatezza e le correlate sanzioni di cui al presente articolo si applicano anche al Responsabile del procedimento disciplinare nei casi in cui venga a conoscenza dell'identità del segnalante secondo quanto previsto dalla presente Procedura.
- 8.** Fermo restando quanto previsto con riferimento all'identità del segnalante, il RPCT e i componenti del gruppo di lavoro dedicato di cui al presente articolo mantengono riservati i contenuti della segnalazione durante l'intera fase di gestione della medesima.
- 9.** I dati personali del segnalante e di tutti gli ulteriori soggetti coinvolti in conseguenza della segnalazione sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) e del Regolamento UE 2016/679.

Art. 10 (Fase di valutazione preliminare della segnalazione)

1. Il RPCT, anche avvalendosi del gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni, effettua una valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:
 - a) appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato;
 - b) ove necessario, chiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione gli occorrendi chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del segnalante;
 - c) identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.
2. Nel caso in cui, all'esito della valutazione preliminare di cui al comma precedente, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante.
3. La fase di valutazione preliminare deve concludersi, di norma, entro 15 giorni decorrenti dalla ricezione della segnalazione.

Art. 11 (Fase di trasmissione della segnalazione al soggetto competente)

1. Nel caso in cui, all'esito della valutazione preliminare di cui al comma 1 del precedente articolo, la segnalazione non sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT valuta, in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione, a chi inoltrare la segnalazione medesima, individuando i destinatari tra i seguenti soggetti:
 - a) il Responsabile del procedimento disciplinare a carico dell'incolpato ai soli effetti dell'avvio del procedimento in questione;
 - b) l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, l'A.N.AC, per i profili di rispettiva competenza;
 - c) il Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. In caso di trasmissione della segnalazione al Responsabile del procedimento disciplinare, il RPCT trasmette solo i contenuti della segnalazione medesima, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.
3. Il Responsabile del procedimento disciplinare informa tempestivamente il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a carico dell'incolpato.
4. In caso di trasmissione verso i soggetti di cui al comma 1, lett. b) e c) il RPCT inoltra la segnalazione, completa di tutti i suoi elementi, ivi compresa l'identità del segnalante, a mezzo posta elettronica certificata o lettera A.R., tramite plico chiuso, con indicazione della dicitura "Riservata – Segnalazione whistleblowing ex art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001".
5. Il RPCT, all'atto della trasmissione della segnalazione, invia al segnalante apposita comunicazione contenente l'indicazione dei soggetti verso i quali la segnalazione è stata trasmessa.
6. La fase di trasmissione della segnalazione deve concludersi, di norma, entro 2 giorni decorrenti dall'esaurimento della fase di valutazione preliminare della segnalazione.

Art. 12 (Notizie sullo stato della segnalazione)

1. Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni al RPCT sullo stato di avanzamento del procedimento mediante l'invio di apposita richiesta con le stesse modalità utilizzate per la trasmissione della segnalazione.
2. Il RPCT risponde alla richiesta di informazioni di cui al precedente comma entro il termine di 2 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Art. 13 (Conservazione di dati e ulteriori misure di sicurezza)

1. Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura del RPCT, presso i locali di I3P individuati dal RPCT, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza.
2. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente al RPCT e agli eventuali componenti del gruppo di lavoro dedicato, previa autorizzazione del RPCT.
3. Il RPCT modifica la password di accesso alla casella di posta ***whistleblowing@i3p.it*** periodicamente e comunque ogni 3 mesi.

Art. 14 (Analisi periodica delle informazioni in materia di whistleblowing)

1. Il RPCT, anche con il supporto del gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni, raccoglie e organizza, periodicamente ed in forma anonima, i dati relativi alle segnalazioni e allo stato dei procedimenti di gestione delle segnalazioni medesime (es. numero di segnalazioni ricevute, tipologie di illeciti segnalati, ruoli e funzioni degli incolpati, tempi di definizione del procedimento disciplinare, etc.) pervenute in corso d'anno, al fine di:
 - a) identificare le aree di criticità di I3P sulle quali risulti necessario intervenire in termini di miglioramento e/o implementazione del sistema di controllo interno;
 - b) introdurre nuove misure specifiche di prevenzione della corruzione e/o di fenomeni di maladministration secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle correlate prassi attuative.

Art. 15 (Formazione e sensibilizzazione in materia di whistleblowing)

1. I3P garantisce a tutto il proprio personale dipendente la partecipazione a sessioni formative in materia di whistleblowing al fine di evidenziare l'importanza dello strumento, favorirne l'utilizzo e prevenire pratiche distorte.
2. I3P si riserva di intraprendere ogni ulteriore iniziativa di informatizzazione della gestione delle segnalazioni, anche ricorrendo a soluzioni messe a disposizione da A.N.AC., nonché di sensibilizzazione mediante gli ulteriori strumenti che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell'istituto (a titolo esemplificativo: eventi, articoli, studi, *newsletter* e portale internet, etc.).
3. Il RPCT invia a tutto il personale con cadenza periodica una comunicazione specifica in cui sono illustrate le finalità del *whistleblowing*, gli eventuali aggiornamenti di disciplina e gli estremi della presente Procedura esplicativa delle modalità operative di effettuazione delle segnalazioni.

Art. 16 (Adozione, entrata in vigore e revisione della Procedura)

1. La presente Procedura è adottata con delibera dell'Amministratore Unico ed entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera medesima.
2. Eventuali revisioni o modifiche della presente Procedura sono approvate dal RPCT e adottate con Delibera del Consiglio di Amministrazione.

ALLEGATO

- 1) Modello per la Segnalazione Whistleblowing

SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

(art. 54-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.)

**Al Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
di I3P S.c.p.a.**

Il/la sottoscritto/a: _____
Nato/a a: _____ Provincia di _____
il _____ Residente a: _____
Provincia _____ via/piazza _____ n. _____
telefono: _____ indirizzo e-mail: _____
codice fiscale: _____

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

ai fini sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/01 quanto segue:

DATI DEL SEGNALANTE	
Nome	
Cognome	
Codice Fiscale	
Qualifica servizio attuale	
Incarico (Ruolo) di servizio attuale	
Servizio / Struttura di servizio attuale	
Incarico (Ruolo) di servizio all'epoca del fatto segnalato	
Servizio / Struttura di servizio all'epoca del fatto segnalato	
Telefono	
Email	
Fax	

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

Soggetto cui è stata effettuata la segnalazione (es. Procura della Repubblica, Corte dei Conti, A.N.AC., etc.)	Data della segnalazione	Stato / Esito della segnalazione

Se non è stata fatta la segnalazione ad altro soggetto, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti:

DATI E INFORMAZIONI SULLA CONDOTTA ILLECITA

Ente in cui si è verificato il fatto	
Periodo in cui si è verificato il fatto	
Data in cui si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	
Soggetto che ha commesso il fatto Nome, cognome, qualifica (possono essere inseriti più nomi)	
Eventuali soggetti privati coinvolti	

Eventuali imprese coinvolte	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, cognome, qualifica, recapiti)	
Area a cui può essere riferito il fatto	
Se “altro” specificare	
Servizio cui può essere riferito il fatto	
Se “altro” specificare	
Descrizione del fatto	
La condotta è illecita perché	

--	--

[Luogo e Data] _____, _____.

[Firma del dichiarante per esteso, leggibile]

Alla presente dichiarazione si allega:

- 1)** Copia fotostatica del Documento di identità in corso di validità del dichiarante.
- 2)** Eventuale documentazione a corredo della segnalazione.